

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

R.G.E. 422/2023

G.E. dott. Alessandro Auletta

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO IMMOBILIARE



LOTTO UNICO

(PROSSIMA UDIENZA 03/12/2024)





PREMESSA

Il sottoscritto ing. Flavio Toscano, con studio professionale in Teano (Ce), al viale Santa Reparata, n.54, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta al numero 2649, nominato Esperto Stimatore dal **G.E. dott. Alessandro Auletta** nella procedura in oggetto, in data 23 Maggio 2024 prestava il giuramento di rito e prendeva nozione del mandato affidatogli, di seguito riportato ed esplicitato nei seguenti punti:

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di ½, ¼; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento.**

In ordine al primo profilo (<u>diritti reali pignorati</u>), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficiaria; intera proprietà in luogo della quota di ½; quota di ½ in luogo della minor quota di ¼; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);
- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di ½ in luogo dell'intera proprietà; quota di ¼ in luogo della maggior quota di ½; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

- nell'ipotesi di "difformità formali" dei dati di identificazione catastale (dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:
 - a) nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con <u>dati di identificazione</u> <u>catastali completamente errati</u> (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
 - b) nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una <u>consistenza</u> <u>catastale non omogenea</u> rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
 - c) nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una <u>consistenza</u> <u>catastale omogenea ma difforme</u> rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere meramente* nominale (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale





corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;

- se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;

- nell'ipotesi di "difformità sostanziali" dei dati di identificazione catastale (difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune** censuario, foglio, p.lla e sub catastali.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

<u>In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.</u>

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilit**à, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i **dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali)

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.lla, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc.".

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque <u>previa istanza scritta da rivolgersi al G.E.</u> (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla <u>realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento</u>, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta,





il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto <u>deve sempre inserire già</u> nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un **numero sufficiente di fotografie**. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.

Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello** stato reale dei luoghi.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto. Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);
- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un <u>momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento</u>, precisando:
 - se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
 - se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione** reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;
 - in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:





- deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente **prospetto sintetico**:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): – piena ed intera (oppure quota di 1/2, di 1/3, ecc.) proprietà (o altro diritto reale) di appartamento (o terreno) ubicato in ______ alla via ______ n. ___, piano _____ int. _____; è composto da ______, confina con ______ a sud, con _____ a nord, con ____ ad ovest, con ____ ad est; è riportato nel C.F. (o C.T.) del Comune di ______ al foglio _____, p.lla ___ (ex p.lla _____ o già scheda ______), sub ______; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a ______); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. ___ del _____, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a ______); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _______) rispetto alla istanza di condono n. ____ presentata il ______, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. _____ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _______ (per il terreno);

PREZZO BASE euro ______;

LOTTO n. 2 : ecc.

Nella predisposizione del prospetto, <u>l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale</u>, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, **al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento**.

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale **l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutat**o (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare specie ai fini della regolarità urbanistica la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto NON DEVE MAI <u>limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente.</u>

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche **i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti,** incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.



+ advanced ingegnere esperto in ambito forense



Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto mortis causa.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denunzia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di atto *mortis causa* oppure si tratti di atto *inter vivos* ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto *inter vivos* a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto inter vivos a carattere non traslativo.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di istituzioni ecclesiastiche.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) Situazioni di comproprietà.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di compropriet**à dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) Esistenza di **diritto di usufrutto** sui beni pignorati.

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della **regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico,** indicando:

- l'epoca di realizzazione dell'immobile;
- **gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo** (licenza edilizia n. _____; concessione edilizia n. _____; concessione edilizia n. _____; DIA n. _____; ecc.);
- la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.





Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI <u>limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).</u>

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

In relazione a fabbricati realizzati in epoca risalente, l'esperto distinguerà tra:

1) **fabbricati realizzati prima del 1942** (in Comuni sprovvisti di regolamento edilizio anteriore a tale data), che saranno considerati regolari salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali - tenendo conto delle indicazioni di cui in appresso - l'esperto procederà ad un autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo);

2) fabbricati realizzati tra il 1942 ed il 1967:

- i) fabbricati realizzati nel centro urbano per i quali occorrerà verificare la presenza di una licenza ex art. 31 LU (nella originaria formulazione), in mancanza della quale il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo;
- ii) fabbricati realizzati fuori dal centro urbano, che saranno considerati regolari salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e in difetto all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo);
- 3) **fabbricati realizzati dopo il 1967** per i quali occorrerà verificare in ogni caso la presenza di un titolo edilizio in mancanza del quale il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi **l'esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difformità** tra la **situazione reale** dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;
 - nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione
 grafica delle riscontrate difformità, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo
 della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione
 medesima;
 - deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di ${\bf opere\ abusive}$ l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 e gli eventuali costi della stessa;





in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
 - i. **artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
 - ii. **art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
 - iii. **art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);
- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.
 - Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;
- concludere infine attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della dichiarazione di agibilità ed acquisire certificato aggiornato di destinazione urbanistica.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.





Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il <u>canone di locazione di mercato</u> di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale <u>indennità di occupazione</u> da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene**. In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) verificare in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).
 - Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;
- b) verificare in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati la pendenza di **procedimenti giudiziali civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).
 - La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;
- c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;
- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di vincoli storico-artistici;
- e) verificare per gli immobili per i quali sia esistente un condominio l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
- f) acquisire copia degli **atti impositivi di servit**ù sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;





- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale, precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposi per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni informazione concernente:

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: **International Valuation Standard IVS**; **European Valuation Standard EVS**) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa**.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (**Market Approach**), di capitalizzazione del reddito (**Income Approach**) e del costo (**Cost Approach**), secondo le





modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve OBBLIGATORIAMENTE procedere alla <u>esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).</u>

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle <u>differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile</u>, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.





QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore similare per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE certificato di stato civile dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto** presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.

L'On. Giudice dell'Esecuzione concedeva termine fino a 30 giorni prima della prossima udienza prevista per il 03/12/2024, per il deposito della perizia in Cancelleria, con contestuale invio della copia della stessa, al debitore, ai creditori procedenti intervenuti, alle parti, a mezzo posta o e-mail, allegando all'originale della relazione di stima, attestazione di aver provveduto a tali invii. Il termine era univocamente individuato nel 03/11/2024.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI

Il giorno 23 Luglio 2024, lo scrivente in uno al Custode Giudiziario avv. Nunzia Orditura si recavano presso gli immobili oggetto di esecuzione, ubicati nel Comune di Orta di Atella (CE), in Via Volta n. 25.

In tale occasione, risultava presente il sig. XXXXXXXXXX, quale debitore esecutato.

Nel corso di tale accesso, si provvedeva ad effettuare opportuna ispezione dei beni al fine di rilevare le condizioni di manutenzione degli stessi, oltre ad eseguire opportuno rilievo metrico e fotografico,





in uno alla verifica circa lo stato di occupazione degli immobili staggiti.

Relativamente a tale ultimo aspetto, come da dichiarazione resa dal debitore esecutato, evincibile dal verbale redatto, si rappresenta che l'immobile oggetto della presente relazione risulta essere occupato dal debitore esecutato in uno al proprio nucleo familiare.

Ritenendo di aver acquisito tutti gli elementi utili al fine di dare risposta compiuta ai quesiti posti dall'On. Giudice, si dichiaravano chiuse le operazioni peritali.

RISPOSTA AI QUESITI

SEZIONE A: CONTENUTO DELL'INCARICO DELL'ESPERTO STIMATORE

Il giudice dell'esecuzione incarica l'esperto stimatore di provvedere agli adempimenti di seguito indicati:

CONTROLLO PRELIMINARE: verificare la completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c.

In particolare, l'esperto deve precisare in primo luogo:

- se il creditore procedente abbia optato per il deposito dei certificati della Conservatoria dei RR.II. sulle iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene pignorato;

- se il creditore procedente abbia optato per il deposito di certificazione notarile sostitutiva.

Nel primo caso (**certificati delle iscrizioni e trascrizioni**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la <u>certificazione delle iscrizioni</u> si estenda per un periodo pari ad almeno venti anni a ritroso dalla trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato;
- se la <u>certificazione delle trascrizioni</u> (sia a favore, che contro) risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato.

Nel secondo caso (**certificazione notarile sostitutiva**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

d) se la <u>certificazione</u> risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento.

In secondo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato l'**estratto** catastale attuale (relativo cioè alla situazione al giorno del rilascio del documento) e l'**estratto catastale storico** (estratto che deve riguardare il medesimo periodo preso in considerazione dalla certificazione delle trascrizioni: il periodo cioè sino alla data dell'atto di acquisto derivativo od originario antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento).

Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l'esperto deve precisare se i dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati siano indicati nella detta certificazione.

L'esperto dovrà <u>immediatamente segnalare al G.E.</u> nel modulo di controllo della documentazione se il creditore procedente anziché produrre la documentazione ipocatastale o la certificazione notarile sostitutiva si sia limitato ad allegare **mere ispezioni ipotecarie telematiche** contenenti l'elenco sintetico delle formalità risultanti sull'immobile pignorato, atteso che l'art. 567 c.p.c. impone il deposito dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile nonché dell'estratto del catasto, vale a dire, rispettivamente, di una attestazione, proveniente da pubblico ufficiale, relativa alle risultanze dei registri immobiliari nonché della copia conforme, sempre con attestazione di un pubblico ufficiale, di una parte del registro del catasto. Poiché l'art. 567 c.p.c. impone l'allegazione esclusivamente della





certificazione, la circostanza che siano stati depositati dal creditore solo documenti, quali le visure, che non sono affatto contemplati dalla norma, dovrà essere immediatamente segnalata al G.E. dall'esperto il quale dovrà interrompere ogni ulteriore attività.

In terzo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato il **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In difetto, l'esperto deve procedere all'immediata acquisizione dello stesso, precisando nel modulo di controllo della documentazione lo stato civile dell'esecutato come risultante dal certificato.

Nel caso di rapporto di esistenza di rapporto di coniugio, sempre in sede di controllo preliminare (e fermo restando quanto richiesto in risposta al quesito n. 14) l'esperto deve acquisire il **certificato di matrimonio** rilasciato dal Comune del luogo in cui sia stato celebrato, con indicazione delle annotazioni a margine.

Laddove risulti che alla data dell'acquisto l'esecutato fosse coniugato in regime di comunione legale ed il pignoramento non sia stato notificato al coniuge comproprietario, l'esperto indicherà tale circostanza nel modulo di controllo della documentazione di seguito indicato, al fine di consentire al giudice l'adozione dei provvedimenti necessari.

L'esperto deve procedere al controllo della completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c. entro trenta (30) giorni dall'accettazione dell'incarico, depositando il modulo di "CONTROLLO DOCUMENTAZIONE".

Il modulo in questione deve essere depositato con la denominazione "<u>CONTROLLO DOCUMENTAZIONE"</u> e, segnatamente, l'indicazione – sia nella denominazione del "file" dell'atto trasmesso telematicamente, sia nell'intestazione dello stesso, sia infine nell'oggetto della PEC – di una delle seguenti diciture:

"CONTROLLO DOCUMENTAZIONE – NO ATTI AL G.E.", nel caso di esito POSITIVO del controllo sopra indicato;

"CONTROLLO DOCUMENTAZIONE – SI ATTI AL G.E.", nel caso di esito NEGATIVO del controllo sopra indicato.

In tale seconda ipotesi, l'esperto deve segnalare analiticamente i documenti mancanti o inidonei ed in particolare l'eventuale mancanza di continuità delle trascrizioni.

A quest'ultimo riguardo, si rappresenta all'attenzione dell'esperto stimatore che, in caso di esito negativo del controllo preliminare sopra indicato, l'esperto è tenuto ad acquisire preventivamente la documentazione mancante (in particolare, i certificati di stato civile ed i certificati catastali): la segnalazione "CONTROLLO DOCUMENTAZIONE – SI ATTI AL G.E." dovrà essere fatta ESCLUSIVAMENTE laddove l'integrazione della documentazione compiuta dall'esperto evidenzi una situazione diversa da quella presa in considerazione con l'atto di pignoramento (ad esempio: l'appartenenza del bene anche al coniuge in comunione legale al quale il pignoramento non sia stato notificato; l'appartenenza del bene ad uno solo degli esecutati; l'erroneità dell'indicazione dei dati catastali; ecc.).

Sempre in via preliminare, l'Esperto stimatore verificherà l'applicabilità o meno dell'art. 1, commi 376, 377 e 378 l. n. 178/2020 e, in caso affermativo, relazionerà al G.E.

Al riguardo si evidenzia che il Tribunale ha più volte prestato adesione alla tesi per cui la disciplina in questione "chiara nel limitare solo alle «società» che hanno realizzato gli immobili in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata la necessità della previa formale comunicazione al Comune e all'Ente erogatore del finanziamento. I soggetti che possono assumere, infatti, l'iniziativa di far valere la nullità rilevabile d'ufficio sono identificati, oltre che nelle parti e negli organi «avvisati» (Comune ed Ente erogatore), nell'inquilino detentore, prenotatario o socio, vale a dire tutti soggetti inscindibilmente legati con la società che ha realizzato l'intervento edilizio. Del resto, ancora, il riferimento non è semplicemente alla società, bensì alla «società soggetta alla procedura esecutiva». Il dato testuale non sembra superabile diversamente. Peraltro, le stesse Sezioni Unite, come sopra evidenziato, hanno sottolineato che la soluzione adottata è conforme «ad una politica del diritto volta a garantire il diritto alla casa, facilitando l'acquisizione di alloggi a prezzi contenuti (grazie al concorso del contributo pubblico), ai ceti meno abbienti: e non certo quella di consentire successive operazioni speculative di rivendita a prezzo di mercato». Ebbene, la garanzia di non consentire operazioni speculative, da un lato, è data dalla stessa natura dell'espropriazione forzata e, dall'altro lato, temperata dalla necessità per l'aggiudicatario di procedere, comunque, alla rimozione del vincolo, qualora intenda rivendere l'immobile senza rispettarlo. Il legislatore ha evidentemente inteso limitare la «sanzione» della nullità alle sole procedure promosse nei confronti della società che ha beneficiato, anche solo in parte, del finanziamento pubblico, tenuta, in ragione della convenzione stipulata, a rispettare la finalità sociale dell'intervento edilizio. Rispetto ad essa è comprensibile il particolare regime di nullità per l'ipotesi di mancato rispetto dell'onere di avvisare gli enti interessati, meno rispetto a soggetti (eventuali





esecutati) successivi acquirenti degli immobili, rispetto ai quali le ragioni creditorie possono essere le più diverse, non più legate ai finanziamenti iniziali, ottenuti al fine di edificare in edilizia agevolata o convenzionata".

In riferimento alla procedura di cui alla presente relazione di stima, nel fascicolo d'Ufficio, è stata

riscontrata la presenza della certificazione notarile sostitutiva a firma del dott. Niccolò Tiecco,

Notaio in Perugia (PG), depositata in data 25/01/2024.

In particolare, nella preliminare fase di controllo della documentazione al fine di verificare la

completezza della stessa, depositata ex art. 567 c.p.c., è stato possibile riscontrare che, viene richiamato

quale titolo ultraventennale alla trascrizione del pignoramento del 27/12/2023, un atto di **Donazione**

- Cessione di diritti reali a titolo gratuito - Compravendita a rogito del Notaio Mililotti Sergio

in data 29/03/1999 n. rep. 10276, trascritto il 14/04/1999 ai nn. 6536-6537-6538.

In particolare, come già evidenziato nel modulo per controllo della documentazione già depositato,

con atto di Donazione del 29/03/1999 rep. 10276, trascritto il 14/04/1999 ai nn. 8598/6536, il sig.

XXXXXXXXXX nato a XXXXX (XX) il XXXXXXXXXXX per il diritto di nuda proprietà di

1/1 con riserva di usufrutto, donava in favore dei figli XXXXXXXXXX nata a XXXXXXX(XX)

il XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX nata a XXXXXXX (XX) il XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXX nata a XXXXXX (XX) il XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX nato a

XXXXXX (XX) il XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX nato a XXXXX (XX) il

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX nata a XXXXXX (XX) il XXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXX nata a XXXXX (XX) il XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX nata a

XXXXXXXXXX (XX) il XXXXXXXXXXX, la quota di 1/8 ciascuno di nuda proprietà

relativamente agli immobili censiti nel NCEU del Comune di Orta di Atella (CE) al Foglio 9 P.lla 68

sub 1/ Foglio 9 P.lla 70 sub 1 e Foglio 9 P.lla 68 sub 3, ovvero gli originari identificativi catastali del

compendio immobiliare in cui rientra anche l'unità oggetto di consulenza.

Con atto di Cessione di diritti reali a titolo gratuito, rogato sempre in pari data del 29/03/1999 rep.



10276, trascritto il 14/04/1999 ai nn. 8599/6537, il sig. XXXXXXXXXXXX nato a XXXXXX (XX)

il XXXXXXXXXX, a seguito della donazione effettuata in favore dei figli del bene sopra indicato,

riservava in suo favore l'usufrutto per la quota di 1/1 e dopo la sua morte, in favore del coniuge sig.ra

XXXXXXXXXX, nata il XXXXXXXXXXX a XXXXX (XX), relativamente al cespite NCEU

del Comune di Orta di Atella (CE) al Foglio 9 P.lla 68 sub 1/ Foglio 9 P.lla 70 sub 1.

Infine, con atto di Compravendita del 29/03/1999, trascritto ai nn. 8600/6538 in data 14/04/1999,

la sig.ra XXXXXXXXXX, in regime di comunione legale dei beni, acquistava dai germani

XXXXXXXXXXX nata a XXXXX (XX) il XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX nata a

XXXXX (XX) il XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX nato a XXXXX (XX) il

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX nato a XXXXX (XX) il XXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX nata a XXXXX (XX) il XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX nata a

XXXXX (XX) il XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX nata a XXXXXX (XX) il

XXXXXXXXXXX, la quota di 1/8 ciascuno di nuda proprietà sul cespite di cui al Foglio 9 P.lla 68

sub 1/ Foglio 9 P.lla 70 sub 1, nonché la quota di 1/8 di piena proprietà ciascuno sul cespite di cui al

Foglio 9 P.lla 68 sub 3.


Pertanto, a seguito di tali disposizioni, la sig.ra XXXXXXXXXX risultava possedere i diritti di

seguito indicati:





NCEU FOGLIO 9 P.LLA 68 SUB 1/FOGLIO 9 P.LLA 70 SUB 1						
QUOTA	DIRITTO	REGIME	TITOLO DI PROVENIENZA			
1/8	NUDA PROPRIETA'	BENE PERSONALE	ATTO DI DONAZIONE DEL 29/03/1999 REP. 10276 TRASCRITTO IL 14/04/1999 AI NN. 8598/6536 – NOTAIO MILILOTTI SERGIO			
7/8	NUDA PROPRIETA'	REGIME DI COMUNIONE LEGALE CON IL SIG. XXXXXX	ATTO DI COMPRAVENDITA DEL 29/03/1999 REP. 10276 TRASCRITTO IL 14/04/1999 AI NN. 8600/6538 – NOTAIO MILILOTTI SERGIO			
NCEU FOGLIO 9 P.LLA 68 SUB 3						
QUOTA	DIRITTO	REGIME	TITOLO DI PROVENIENZA			
QUOTA	DIRITTO PIENA PROPRIETA'					



Prospetto 1

Si rappresenta che, in data XXXXXXXX avveniva il decesso del sig. XXXXXXXXXX, e in data XXXXXXXXX quello della sig.ra XXXXXXXXXXXXX.

Pertanto, a far data dal 06/03/2004, la quota di usufrutto si consolidava con quella di nuda proprietà, in capo ai sig.ri XXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX.





RGE 422/2023 COMUNE DI ORTA DI ATELLA (CE) - LOTTO UNICO NCEU FOG. 9 P.LLA 68 SUB 8 (EX FOG. 9 P.LLA 68 SUB 1/FOG. 9 P.LLA 70 E FOG. 9 P.LLA 68 SUB 3) PROVENIENZE NEL VENTENNIO SOGGETTI A FAVORE QUOTA CONTRO QUOTA ATTO/DATA NOTE

	PROVENIENZE NEL VENTENNIO							
	A FAVORE	QUOTA	GETTI CONTRO	QUOTA	ATTO/DATA	NOTE		
	XXXXX	U.N. 1 1/8 NUDA U.N. 2 1/8 P.P.						
	XXXXX	U.N. 1 1/8 NUDA U.N. 2 1/8 P.P.						
	XXXXX	U.N. 1 1/8 NUDA U.N. 2 1/8 P.P.			ATTO DI DONAZIONE DEL 29/03/1999 REP. 10276 TRASCRITTO			
1	XXXXX	1/8 NUDA U.N. 2 1/8 P.P.	XXXXX	U.N. 1 1/1 NUDA CON RISERVA DI USUFRUTTO		COMUNE DI ORTA DI ATELLA (CE) UNITA' NEGOZIALE 1 NCEU EX FOGLIO 9 P.LLA 68 SUB 1/NCEU EX FOGLIO 9 P.LLA 70 SUB 1		
	XXXXX	1/8 NUDA U.N. 2 1/8 P.P. U.N. 1		U.N. 2 1/1 P.P.	IL 14/04/1999 AI NN. 8598/6536 – NOTAIO MILILOTTI SERGIO	FOGLIO 9 P.LLA 70 SUB 1 UNITA' NEGOZIALE 2 NCEU EX FOGLIO 9 P.LLA 68 SUB 3		
	XXXXX	1/8 NUDA U.N. 2 1/8 P.P. U.N. 1						
	XXXXX	1/8 NUDA U.N. 2 1/8 P.P. U.N. 1 1/8 NUDA						
	TOT. QUOTE	U.N. 2 1/8 P.P.	TOT. QUOTE	1				
2	XXXXX	U.N. 1 1/1 USUFRUTTO	XXXXX	U.N. 1 1/1 USUFRUTTO	CESSIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO GRATUITO DEL 29/03/1999 REP. 10276, TRASCRITTO IL 14/04/1999 AI NN. 8599/6537 – NOTAIO MILILOTTI SERGIO NELLA SEZIONE "D" DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE TANTO SI RILEVA:OMISSIS"IL SIGNOR NEL DONARE A TUTTI I FIGLI L'APPARTAMEN-TO MEGLIO DESCRITTO NEL QUADRO D SI E' RISERVATO L'USUFRUTTO IN SUO FAVORE E DOPO LA SILA MORTE IN FAVORE DELLA COME SOPRA	COMUNE DI ORTA DI ATELLA (CE) UNITA' NEGOZIALE 1 NCEU EX FOGLIO 9 P.LLA 68 SUB 1/NCEU EX FOGLIO 9 P.LLA 70 SUB 1		
					GENERALIZZATA."OMISSIS			
	TOT. QUOTE	1	TOT. QUOTE	1				
	TOT. QUOTE XXXXX	U.N. 1 1/8 NUDA U.N. 2 1/8 P.P.	TOT. QUOTE	1				
		U.N. 1 1/8 NUDA U.N. 2	TOT. QUOTE	1				
	XXXXX XXXXX XXXXX	U.N. 1 1/8 NUDA U.N. 2 1/8 P.P. U.N. 1 1/8 NUDA U.N. 2 1/8 P.P. U.N. 1 1/8 NUDA U.N. 2 1/8 P.P.	TOT. QUOTE	U.N. 1 7/8 NUDA		COMUNE DI ORTA DI ATELLA (CE) UNITA' NEGOZIALE 1		
3	XXXXX XXXXX XXXXX	U.N. 1 1/8 NUDA U.N. 2 1/8 P.P. U.N. 1 1/8 NUDA U.N. 2 1/8 P.P. U.N. 1 1/8 NUDA U.N. 2 1/8 P.P.	XXXXX	U.N. 1	ATTO DI COMPRAVENDITA DEL 29/03/1999 REP. 10276 TRASCRITTO IL 14/04/1999 AI NN. 8600/6538 – NOTAIO MILILOTTI SERGIO			
3	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	U.N. 1 1/8 NUDA U.N. 2 1/8 P.P. U.N. 1 1/8 NUDA	XXXXX	U.N. 1 7/8 NUDA U.N. 2 7/8 P.P. IN REGIME DI	ATTO DI COMPRAVENDITA DEL 29/03/1999 REP. 10276 TRASCRITTO IL 14/04/1999 AI NN. 8600/6538 – NOTAIO MILILOTTI SERGIO	UNITA' NEGOZIALE 1 NCEU EX FOGLIO 9 P.LLA 68 SUB 1/NCEU EX FOGLIO 9 P.LLA 70 SUB 1 UNITA' NEGOZIALE 2		
3	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	U.N. 1 1/8 NUDA U.N. 2 1/8 P.P. U.N. 1 1/8 NUDA U.N. 2 1/8 P.P. U.N. 1 1/8 NUDA	XXXXX	U.N. 1 7/8 NUDA U.N. 2 7/8 P.P. IN REGIME DI	ATTO DI COMPRAVENDITA DEL 29/03/1999 REP. 10276 TRASCRITTO IL 14/04/1999 AI NN. 8600/6538 – NOTAIO MILILOTTI SERGIO	UNITA' NEGOZIALE 1 NCEU EX FOGLIO 9 P.LLA 68 SUB 1/NCEU EX FOGLIO 9 P.LLA 70 SUB 1 UNITA' NEGOZIALE 2		
3	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	U.N. 1 1/8 NUDA U.N. 2 1/8 P.P.	XXXXX	U.N. 1 7/8 NUDA U.N. 2 7/8 P.P. IN REGIME DI	ATTO DI COMPRAVENDITA DEL 29/03/1999 REP. 10276 TRASCRITTO IL 14/04/1999 AI NN. 8600/6538 – NOTAIO MILILOTTI SERGIO	UNITA' NEGOZIALE 1 NCEU EX FOGLIO 9 P.LLA 68 SUB 1/NCEU EX FOGLIO 9 P.LLA 70 SUB 1 UNITA' NEGOZIALE 2		
3	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	U.N. 1 1/8 NUDA U.N. 2 1/8 P.P. U.N. 1 1/8 NUDA U.N. 2 1/8 P.P. U.N. 1 1/8 NUDA U.N. 2 1/8 P.P.	XXXXX	U.N. 1 7/8 NUDA U.N. 2 7/8 P.P. IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE	ATTO DI COMPRAVENDITA DEL 29/03/1999 REP. 10276 TRASCRITTO IL 14/04/1999 AI NN. 8600/6538 – NOTAIO MILILOTTI SERGIO	UNITA' NEGOZIALE 1 NCEU EX FOGLIO 9 P.LLA 68 SUB 1/NCEU EX FOGLIO 9 P.LLA 70 SUB 1 UNITA' NEGOZIALE 2		
3	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	U.N. 1 1/8 NUDA U.N. 2 1/8 P.P. U.N. 1	TOT. QUOTE XXXXX	U.N. 1 7/8 NUDA U.N. 2 7/8 P.P. IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE	ATTO DI COMPRAVENDITA DEL 29/03/1999 REP. 10276 TRASCRITTO IL 14/04/1999 AI NN. 8600/6538 – NOTAIO MILILOTTI SERGIO	UNITA' NEGOZIALE 1 NCEU EX FOGLIO 9 P.LLA 68 SUB 1/NCEU EX FOGLIO 9 P.LLA 70 SUB 1 UNITA' NEGOZIALE 2		
4	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	U.N. 1 1/8 NUDA U.N. 2 1/8 P.P. U.N. 1 1/8 P.P. U.N. 1 1/8 P.P. U.N. 1 1/8 P.P. U.N. 2 1/8 P.P. 1	TOT. QUOTE XXXXX	U.N. 1 7/8 NUDA U.N. 2 7/8 P.P. IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE U.N. 1 '2/16 BENE PERSONALE + 7/16 IN COMUNIONE	ATTO DI COMPRAVENDITA DEL 29/03/1999 REP. 10276 TRASCRITTO IL 14/04/1999 AI NN. 8600/6538 – NOTAIO MILILOTTI SERGIO ATTO DI COMPRAVENDITA DEL 22/09/2005 REP. 214207/18480 TRASCRITTO IL 28/09/2005 AI NN. 51649/27931 - NOTAIO CONCETTA PALERMITI	UNITA' NEGOZIALE 1 NCEU EX FOGLIO 9 P.LLA 68 SUB 1/NCEU EX FOGLIO 9 P.LLA 70 SUB 1 UNITA' NEGOZIALE 2 NCEU EX FOGLIO 9 P.LLA 68 SUB 3		
	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	U.N. 1 1/8 NUDA U.N. 2 1/8 P.P. U.N. 1	TOT. QUOTE XXXXX	U.N. 1 7/8 NUDA U.N. 2 7/8 P.P. IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE 1 U.N. 1 '2/16 BENE PERSONALE PERSONALE 1/16 IN COMUNIONE LEGALE U.N. 1 7/16 IN COMUNIONE	ATTO DI COMPRAVENDITA DEL 29/03/1999 REP. 10276 TRASCRITTO IL 14/04/1999 AI NN. 8600/6538 – NOTAIO MILILOTTI SERGIO ATTO DI COMPRAVENDITA DEL 22/09/2005 REP. 214207/18480 TRASCRITTO IL 28/09/2005 AI NN. 51649/27931 - NOTAIO CONCETTA PALERMITI	UNITA' NEGOZIALE 1 NCEU EX FOGLIO 9 P.LLA 68 SUB 1/NCEU EX FOGLIO 9 P.LLA 70 SUB 1 UNITA' NEGOZIALE 2 NCEU EX FOGLIO 9 P.LLA 68 SUB 3 COMUNE DI ORTA DI ATELLA (CE) UNITA' NEGOZIALE 1		

Prospetto 2



Nella documentazione di cui sopra, non risulta depositato il certificato di stato civile del debitore esecutato.

QUESITO n. 1

Identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di ½, ¼; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento.**

In ordine al primo profilo (**diritti reali pignorati**), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficiaria; intera proprietà in luogo della quota di ½; quota di ½ in luogo della minor quota di ¼; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);
- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di ½ in luogo dell'intera proprietà; quota di ¼ in luogo della maggior quota di ½; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

- nell'ipotesi di "difformità formali" dei dati di identificazione catastale (dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:
 - a) nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con <u>dati di identificazione</u> <u>catastali completamente errati</u> (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
 - b) nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una <u>consistenza</u> <u>catastale non omogenea</u> rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
 - c) nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una <u>consistenza</u> <u>catastale omogenea ma difforme</u> rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere* meramente nominale (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere* sostanziale (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;





- nell'ipotesi di "difformità sostanziali" dei dati di identificazione catastale (difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune** censuario, foglio, p.lla e sub catastali.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i **dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.lla, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc.".

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque <u>previa istanza scritta da rivolgersi al G.E.</u> (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla <u>realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento</u>, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

Diritti reali pignorati





Comune al Foglio 9, particella 68, sub. 8, cat. A/2, vani 5,5.

Il pignoramento si estende ad ogni accessione, dipendenza, pertinenza ed ogni altro utile diritto"...OMISSIS...

Per quanto attiene i titoli di acquisto trascritti in favore del debitore esecutato sig.

XXXXXXXXXX, si rappresenta che allo stesso gli immobili staggiti ed ubicati nel Comune di

Orta di Atella, sono pervenuti in virtù di atto di Compravendita del 22/09/2005 rep.214207/18480

a rogito del notaio Concetta Palermiti, trascritto presso l'Agenzia del Territorio-Servizio di

Pubblicità Immobiliare di Caserta il 28/09/2005 al n. 27931 di formalità, per l'intera piena proprietà

e contro la sig.ra XXXXXXXXXX nata a XXXXXXXX (XX) il XXXXXXXXXX per la

quota di 2/16 quale bene personale e 7/16 in regime di comunione legale dei beni e quindi per una

quota di sua spettanza di 9/16, e contro il sig. XXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXX (XX) il

11/08/1949 per la quota di 7/16 in regime di comunione legale dei beni.

Alla venditrice, come già rappresentato nella premessa di cui al controllo preliminare della

documentazione ex art. 567 c.p.c., l'immobile oggetto di pignoramento risulta essere pervenuto in

virtù di atto di Donazione - Cessione di diritti reali a titolo gratuito - Compravendita ricevuto

dal Notaio Mililotti Sergio, rogato in data 29/03/1999 n. rep. 10276, trascritto il 14/04/1999 ai nn.

6536-6537-6538.

Tutto ciò premesso, si può concludere che i diritti reali pignorati, nella misura di 1000/1000

di piena proprietà dell'esecutato, corrispondono a quelli in forza dei titoli di provenienza

trascritti in suo favore.

Identificazione catastale atto di pignoramento

Dalla lettura dell'atto di pignoramento si evince che, i beni oggetto di stima sono così identificati:

Immobili siti in Orta di Atella (CE) identificati al NCEU di detto Comune come segue:

N.C.E.U. di detto Comune al **Foglio 9, particella 68, sub. 8, cat. A/2, vani 5,5**.





Difformità formali dei dati d'identificazione catastale LOTTO UNICO

Confrontando i dati catastali indicati nell'atto di pignoramento, con quelli provenienti dagli accertamenti svolti presso l'Agenzia del Territorio di Caserta, alla data del 29/05/2024, emerge che non vi sono "difformità formali" alla data del pignoramento medesimo.

In concreto, nell'atto di pignoramento:

- I dati di identificazione catastale sono corretti;
- La consistenza catastale è omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento;
- La consistenza catastale è omogenea, e non difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento.

Difformità sostanziali dei dati d'identificazione catastale LOTTO UNICO

Per quanto attiene alle "difformità sostanziali" si evidenziano le seguenti difformità della situazione di fatto rispetto ai dati di identificazione catastale:

FOG. 9 P.LLA 68 SUB 8

- Piano Primo: Si rilevano difformità tra la situazione di fatto rispetto quanto riportato nella planimetria catastale, in ordine ad una diversa distribuzione degli spazi interni, con modifica dei vani porta e finestra, con diversa destinazione d'uso di taluni ambienti nonché formazione di un locale ingresso disimpegno con separazione fisica tra il locale cucina e soggiorno;
- Piano Secondo: diversa posizione dei vani porta e finestra, con una diversa articolazione della distribuzione interna degli ambienti, con creazione di più vani rispetto a quelli riportati in planimetria catastale.








Figura 1

Sovrapposizione mappe catastali con ortofoto/foto satellitari

Al fine dell'esatta individuazione dei beni oggetto della presente relazione, si riporta, qui di seguito, una sovrapposizione, qualitativa, della foto satellitare con la mappa catastale, Figura 2 – Sovrapposizione foto satellitare - mappa catastale, con indicazione del mappale terreno correlato con la particella censita quale fabbricato.

In particolare, il bene staggito censito al NCEU del Comune di Orta di Atella (CE) al Foglio 9 P.lla 68 ha quale mappale terreno correlato la particella 5609.








Figura 2

Espropriazione per pubblica utilità

Si rappresenta che, i beni oggetto di pignoramento non sono interessati, in tutto o in parte, da procedure di espropriazione per pubblica utilità rilevabili da accertamenti effettuati presso gli uffici RR.II.

Formazione lotti

Viste le caratteristiche dei beni pignorati, ed attesa la necessità di assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi, si procederà con la **formazione di un unico lotto per la vendita.**

Coerenze

Si riportano, qui di seguito, relativamente alle unità immobiliari oggetto della presente relazione di stima i confini:





	COMUNE DI ORTA DI ATELLA - LOTTO UNICO				
	NCEU FOG. 9 P.LLA 68 SUB 8				
ID	NORD	EST	SUD	OVEST	
FOG. 9 P.LLA 68 SUB 8	ALTRA PROPRIETA'	SCALE	FOGLIO 9 P.LLA 68 SUB 9 SCALE	FOGLIO 9 P.LLA 68 SUB 9	

Tabella 1

Servitù di passaggio

Non si evidenzia la necessità di procedere ad alcuna costituzione di servitù di passaggio per l'accesso ai beni pignorati atteso che, l'accesso agli stessi è garantito direttamente da Via Alessandro Volta, attraversando un cortile comune e mediante una rampa di scale che conduce ad un ballatoio comune su cui è posto anche l'ingresso dei beni staggiti.

QUESITO n. 2

Elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto <u>deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un **numero sufficiente di fotografie**. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.</u>

Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.





In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale dei luoghi**.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

Descrizione, tipologia, ubicazione, accessi del lotto

Il Lotto unico costituito per la vendita è rappresentato da un'abitazione di tipo civile, sita nel Comune di Orta di Atella (CE), alla Via Alessandro Volta, da cui avviene l'accesso, attraversando un cortile comune e mediante una rampa di scale che conduce ad un ballatoio comune su cui è posto anche l'ingresso dei beni staggiti.

L'immobile oggetto di pignoramento è censito nel N.C.E.U. del Comune di Orta di Atella (CE) al:

Foglio 9 P.lla 68 sub 8 – Categoria A/2 - Classe 3 – Consistenza 5,5 vani – Superf. Catastale

Tot. 109 m² – Rendita € 426.08 – Piano 1-2 – Mappale terreno correlato Foglio 9 P.lla 5609.

L'unità immobiliare che occupa si sviluppa su due livelli fuori terra: un piano primo ed un piano secondo.

In particolare, il piano primo risulta costituito da una cucina, un soggiorno, un ingresso ed un bagno, mentre il piano secondo è composto da due camere, una cabina armadio, un bagno, un disimpegno e scale, nonché un balcone.







Figura 3

Per una migliore rappresentazione dei beni oggetto di stima, si riporta, di seguito, il rilievo fotografico effettuato nel corso delle operazioni peritali, Foto 1 a Foto 20.







Foto 2





Foto 3





Foto 5




Foto 6





Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10





Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17

fax 0823.875.174 cell.338.46.76.832

Esecuzione Immobiliare R.G.E. 422/2023 promossa da ITACA SPV S.R.L. contro XXXXXXXXXXX



Foto 18







Foto 19 Foto 20

Pertinenze

Relativamente ai beni oggetto della presente relazione, non si evidenzia la presenza di pertinenze, oltre quelle presenti nelle planimetrie catastali di riferimento.

Dotazioni Condominiali

Si riportano, di seguito, gli elementi evinti dai titoli di provenienza esaminati presso la Conservatoria dei RR.II., nonché acquisiti dallo scrivente In particolare, dalla lettura dell'atto di compravendita del 22/09/2005 rep. 214207/18480, con il quale perveniva all'esecutato il bene di cui alla presente procedura esecutiva per la quota di 1/1, si evince quanto segue:

...OMISSIS..."Art.2) La vendita è fatta ed accettata a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui il cespite venduto si trova, con ogni azione e ragione, annessi e connessi, usi e diritti, attinenze, pertinenze, accessioni, accessori, servitù attive e passive, nulla escluso od eccettuato, con la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni e condominiali del fabbricato cui quanto venduto appartiene, da considerarsi comuni ai sensi dell'art.1117 C.C.; il tutto come pervenuto e posseduto dalla parte venditrice, secondo i titoli





Interclusione

L'accesso agli immobili pignorati avviene direttamente da Via Alessandro Volta, attraversando un cortile comune e mediante una rampa di scale che conduce ad un ballatoio comune su cui è posto anche l'ingresso dei beni staggiti, dunque i beni non risultano essere interclusi.

Caratteristiche zona, servizi offerti, zone confinanti

L'ubicazione dei beni garantisce una buona esposizione. La posizione rende facilmente raggiungibili, ed in tempi brevi, le principali arterie che regolano il traffico veicolare verso i maggiori centri limitrofi ed i diversi centri commerciali presenti in zona.

Come arrivare a Orta di Atella

♣ in treno: Stazione ferroviaria S. Antimo – Sant'Arpino (a circa 3 km da Orta di Atella),

Stazione ferroviaria Frattamaggiore – Grumo (a circa 3 km da Orta di Atella);

uin auto:

- ✓ da Nord, in Autostrada A1 E45 da SP112 e Via Casilina/SS6. Continuare su A1/E45
 fino a Caivano, e prendere l'uscita verso Caivano da SS87NC. Continuare su via
 Provinciale Crispano Frattamaggiore/Viale Rosa, prendendo Via Atellana e SP2 fino
 ad Orta di Atella;
- ✓ da Sud in Autostrada A3 E45. Continuare su E45 in via Provinciale Crispano
 Frattamaggiore/Viale Rosa, prendendo Via Atellana e SP2 fino ad Orta di Atella e
 SS87 NC in direzione di SP335 verso Marcianise.
- **↓** <u>in autobus:</u> Autolinee **CLP CTP**;







in aereo: Aeroporto di Napoli Capodichino.

Caratteristiche zone limitrofe: aree residenziali estive e commerciali;

Principali collegamenti pubblici: Linee autobus – Stazione FS;

Principali servizi offerti dalla zona: Uffici postali, banche, Ospedale Civile.

Caratteristiche di Zona

Orta di Atella è un comune italiano, della provincia di Caserta (CE) di 27'211 abitanti (ISTAT

31/08/2023), posta ad un'altitudine di 36 m.s.l.m., con una superficie di 10,83 km², ed una densità

abitativa di 2'521,79 ab./km².

Sorge nella pianura campana, storicamente appartenente alla provincia di Terra di Lavoro, e

considerata una delle più grandi ed influenti cittadine dell'antichità.

Risultano sviluppate la produzione di cereali e tabacco, oltre a piccole industrie alimentari, cartarie e

calzaturiere.

Confina con i comuni di: Crispano, Frattaminore, Caivano, Succivo, Marcianise e Sant'Arpino.

Calcolo Superfici

Di seguito, sono riportate opportune tabelle, da Tabella 5 a Tabella 6, contenenti i valori delle aree

al metro quadro, riferite ai singoli ambienti, dai quali si determinerà la superficie commerciale dell'unità

immobiliare e, successivamente, la superficie commerciale lorda ragguagliata, intesa quale superficie

in proprietà esclusiva calcolata al lordo di pareti interne e perimetrali (con un massimo di 50 cm di

spessore per le pareti perimetrali) e sino alla mezzeria delle pareti confinanti con altre proprietà (con

un massimo di 25 cm). I coefficienti utilizzati sono quelli opportunamente determinati in relazione ai

beni da stimare, Tabella 2, Tabella 3 e Tabella 4, e raggruppati come segue:

Superfici Principali

Superfici di Ornamento

Superfici Vani Accessori e Parcheggi

fax 0823.875.174 cell.338.46.76.832

Esecuzione Immobiliare R.G.E. 422/2023



Ing. Flavio Toscano viale Santa Reparata,54 81057 Teano (ce) e-mail: info@flaviotoscano.it promossa da ITACA SPV S.R.L. contro XXXXXXXXXX





SUPERFICI PRINCIPALI				
Descrizione	Incidenza	Note		
Superficie utile netta calpestabile	100%			
Muri perimetrali	100%	Calcolare fino allo spessore max di 50 cm		
Muri perimetrali in comunione	50%	Calcolare fino allo spessore max di 25 cm		
Mansarde	75%	Altezza media minima mt 2,40		
Sottotetti non abitabili (mansarda)	35%	Altezza media minima inferiore a mt 2,40 ed altezza minima di mt 1,50		
Soppalchi abitabili (con finiture analoghe ai vani principali)	80%	Altezza media minima mt 2,40		
Soppalchi non abitabili	15%			
Verande (con finiture analoghe ai vani principali)	80%			
Verande (senza finiture analoghe ai vani principali)	60%			
Taverne e Locali seminterrati abitabili (collegati ai vani principali)	60%	Altezza media minima mt 2,40		

Tabella 2

SUPERFICI DI ORNAMENTO				
Descrizione	Incidenza	Note		
Balconi e Lastrici solari	25%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 10%		
Terrazzi e Logge	35%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 10%		
Terrazzi di attici (a tasca)	40%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 10%		
Portici e Patii	35%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 10%		
Corti e Cortili	10%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 2%		
Giardini e aree di pertinenza di "appartamento"	15%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 5%		
Giardini e aree di pertinenza di "ville e villini"	10%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 2%		
Verande (con finiture analoghe ai vani principali)	80%			
Verande (senza finiture analoghe ai vani principali)	60%			
Taverne e Locali seminterrati abitabili (collegati ai vani principali)	60%	Altezza media minima mt 2,40		

Tabella 3

SUPERFICI VANI ACCESSORI E PARCHEGGI				
Descrizione	Incidenza	Note		
Cantine, Soffitte e Locali accessori (non collegati ai dei vani principali)	20%	Altezza minima di mt 1,50		
Locali accessori (collegati ai dei vani principali)	35%	Altezza minima 2,40		
Locali tecnici	15%	Altezza minima di mt 1,50		
Box (in autorimessa collettiva)	45%			
Box (non collegato ai vani principali)	50%			
Box (collegato ai vani principali)	60%	Dimensioni tipo di posto auto:		
Posti auto coperti (in autorimessa collettiva)	35%	$mt 2,50 \times 5,00 = 12,50 mq$		
Posti auto scoperti	20%			

Tabella 4





Si evidenzia che, per quanto si andrà ad esporre in riferimento alla conformità urbanistica dei beni rispetto ai titoli edilizi acquisiti presso l'UTC del Comune di Orta di Atella, il calcolo delle superfici verrà adeguato mediante coefficienti mercantili propri della destinazione urbanistica e non quella di fatto.

NCEU ORTA DI ATELLA FOGLIO 9 P.LLA 68 SUB 8

Calcolo superfici calpestabile e commerciale

		SUPERFICIE		
COMUNE DI ORTA DI ATELLA (NA) FOGLIO 9 P.LLA 68 SUB 8		CALPESTABILE	COMMERCIALE	
PIANO	DESTINAZIONE	SUP. mq	Coeff	SUP. mq
	INGRESSO	2,63	1,00	2,63
	CUCINA	15,94	1,00	15,94
PRIMO	SOGGIORNO	11,05	1,00	11,05
	BAGNO	2,36	1,00	2,36
	CUCINA	7,02	1,00	7,02
SECONDO	DISIMPEGNO-SCALA	7,85	1,00	7,85
	CAMERA	13,97	1,00	13,97
	CAMERA	12,07	1,00	12,07
	BAGNO	3,95	1,00	3,95
	CABINA ARMADIO	6,76	1,00	6,76
	BALCONE	5,85	0,25	1,46
		89,45		85,06

Tabella 5

Calcolo Superficie Lorda e Commerciale Lorda Ragguagliata

COMUNE DI ORTA DI ATELLA (NA) FOGLIO 9 P.LLA 68 SUB 8		SUPERFICIE			
		LORDA		RCIALE LORDA GGUAGLIATA	
PIANO	DESTINAZIONE	SUP. mq	Coeff	SUP. mq	
PRIMO	VANI PRINCIPALI - ABITAZIONE	53,03	1,00	53,03	
SECONDO MANSARDA		60,14	1,00	60,14	
SECONDO	BALCONE	5 , 85	0,25	1,46	
		119,02		114,63	

Tabella 6

Superficie calpestabile: 89.45 mq

Superficie commerciale: 85.06 mq





- Superficie lorda: 119.02 mq
- Superficie commerciale lorda ragguagliata: 114.63 mq

Caratteristiche Edilizie ed Impianti

Caratteristiche Strutturali

- *Solai:* in laterocemento;
- Strutture verticali: in discrete condizioni.

Componenti Edilizie

- *Infissi esterni*: in alluminio con grate di protezione in ferro e persiane a battente in alluminio, in uno stato di manutenzione discreto;
- Infissi interni: in legno tamburato, in uno stato di manutenzione discreto;
- Pavimentazione interna: pavimento in piastrelle di colore misto;
- Rivestimenti interni: ceramici di colore misto;
- Tramezzature interne: blocchi forati intonacati al civile, in discreto stato.

Caratteristiche Impianti

- *Antenna TV:* presente;
- *Citofonico:* presente;
- Elettrico: sottotraccia, da verificare il funzionamento;
- *Idrico*: sottotraccia, da verificare il funzionamento;
- *Climatizzazione:* presente solo in alcuni ambienti.

Certificazioni impianti e costi di adeguamento

Non si rilevano attestazioni o certificazioni relative a:

- Conformità degli impianti installati ai sensi della legge 46/90 ed s.m.i.;
- Attestato di prestazione energetica A.P.E.

Atteso che, nel corso delle operazioni peritali, non si è avuto modo di verificare in maniera puntuale il funzionamento dell'impianto elettrico, a scopo cautelativo, si stima un costo per l'eventuale minimo adeguamento elettrico pari a 10,00 €/mq SCLR, per un totale pari ad € 1'146,30.





Per quanto attiene l'attestazione di certificazione energetica, non reperita in atti, si stima un costo di € 500,00.

Nel corso delle operazioni peritali, lo scrivente ha avuto modo di constatare lo stato generale degli immobili e dei singoli ambienti di cui gli stessi sono costituiti. In particolare, i beni oggetto della presente relazione si presentano in uno stato di manutenzione discreto.

La pavimentazione, così come i rivestimenti, sono realizzati con piastrelle di colore misto. Oltre ciò, è stato possibile riscontrare la presenza di impianto di climatizzazione, solo in alcuni ambienti.

L'immobile è munito di impianto idrico ed elettrico, del tipo sotto traccia, di cui risulta necessario verificare, comunque, il funzionamento.

OUESITO n. 3

Procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto. Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (<u>producendo sempre la relativa documentazione di supporto</u>);

- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);
- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un <u>momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento</u>, precisando:
 - se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
 - se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente. Al riguardo, l'esperto:





- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;
 - in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna
 indicazione grafica delle riscontrate difformità, inserendo la detta planimetria sia in formato
 ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato
 alla relazione medesima;
 - deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

LOTTO UNICO

Il Lotto unico costituito per la vendita è rappresentato da un'abitazione di tipo civile, sita nel Comune di Orta di Atella (CE), alla Via Alessandro Volta, da cui avviene l'accesso. L'immobile oggetto di pignoramento è censito nel **N.C.E.U. del Comune di Orta di Atella (CE) al:**

Foglio 9 P.lla 68 sub 8 – Categoria A/2 - Classe 3 – Consistenza 5,5 vani – Superf. Catastale

Tot. 109 m² – Rendita € 426.08 – Piano 1-2 – Mappale terreno correlato Foglio 9 P.lla 5609.

Coerenze:

	COMUNE DI ORTA DI ATELLA - LOTTO UNICO						
	NCEU FOG. 9 P.LLA 68 SUB 8						
ID	NORD	EST	SUD	OVEST			
FOG. 9 P.LLA 68 SUB 8	ALTRA PROPRIETA'	SCALE	FOGLIO 9 P.LLA 68 SUB 9 SCALE	FOGLIO 9 P.LLA 68 SUB 9			

Tabella 7

Così come richiesto, lo scrivente ha acquisito, per i beni pignorati, le visure catastali storiche aggiornate all'attualità nonché la mappa catastale corrispondente, che costituiscono parte integrante della presente relazione e che si allegano alla stessa. Si riporta, di seguito, la storia catastale dei beni pignorati, indicando le variazioni intervenute nel tempo.

DATI CATASTALI ALL'ATTUALITA'

Alla data di visura per immobile, presso l'Agenzia del Territorio di Caserta, i beni oggetto di pignoramento risultano essere così identificati:





CATASTO FABBRICATI

Comune di ORTA DI ATELLA (G130) (CE) Foglio 9Particella 68Subalterno 8 Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di ORTA DI ATELLA (G130A) (CE) Foglio 9Particella 5609

				dal 20/04/2005 al 22/04/2005					
FOGLIO	PARTICELLA	SUB	DATI CLASSAMENTO	DATI DERIVANTI DA	NOTE				
9	68	8	Rendita: Euro 426,08 Categoria A/2 a) , Classe 3, Consistenza 5,5 vani	UNITA' AFFERENTI EDIFICATE IN SOPRAELEVAZIONE del 20/04/2005 Pratica n. CE0089349 in atti dal 20/04/2005 UNITA AFFERENTI EDIFICATE IN SOPRAELEVAZIONE (n. 1161.1/2005)	Annotazioni: classamento e rendita proposti (d.m. 701/94) VIA VOLTA n. 23 Piano 1-2				
dal 22/04/2005 al 16/09/2005									
FOGLIO	PARTICELLA	SUB	DATI CLASSAMENTO	DATI DERIVANTI DA	NOTE				
9	68	8	Rendita: Euro 426,08 Categoria A/2 a) , Classe 3, Consistenza 5,5 vani	VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 22/04/2005 Pratica n. CE0092568 in atti dal 22/04/2005 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 21886.1/2005)	Annotazioni: classamento e rendita validati VIA VOLTA n. 23 Piano 1-2				
				dal 16/09/2005					
FOGLIO	PARTICELLA	SUB	DATI CLASSAMENTO	DATI DERIVANTI DA	NOTE				
9	68	8	Rendita: Euro 426,08 Categoria A/2 a) , Classe 3, Consistenza 5,5 vani	VARIAZIONE del 16/09/2005 Pratica n. CE0218403 in atti dal 16/09/2005 MIGLIORE DESCRIZIONE UIU (n. 69221.1/2005)	Annotazione di immobile: deriva dal sub 6 erroneamente non soppresso nella redazione del documento n.89349 del 20/4/2005 (f.o. prot. n.218309/05) VIA VOLTA n. 23 Piano 1-2				
				dal 09/11/2015					
FOGLIO	PARTICELLA	SUB	DATI CLASSAMENTO	DATI DERIVANTI DA	NOTE				
9	68	8	Totale: 109 m2 Totale escluse aree scoperte : 105 m2	Superficie di Impianto pubblicata il 09/11/2015 Dati relativi alla planimetria : data di presentazione 20/04/2005, prot. n. CE0089349	Annotazione di immobile: deriva dal sub 6 erroneamente non soppresso nella redazione del documento n.89349 del 20/4/2005 (f.o. prot. n.218309/05) VIA VOLTA n. 23 Piano 1-2				

Tabella 8





INTESTATI								
	dal 20/04/2005 al 22/09/2005							
DATI ANAGRAFICI	DATI DERIVANTI DA	DIRITTI E ONERI REALI						
	UNITA' AFFERENTI EDIFICATE IN SOPRAELEVAZIONE							
xxxxxxxxx	del 20/04/2005 Pratica n. CE0089349 in atti dal 20/04/2005 UNITA AFFERENTI EDIFICATE	Proprieta' per 1000/1000						
	IN SOPRAELEVAZIONE (n. 1161.1/2005)							
	dal 22/09/2005 al 22/09/2005							
DATI ANAGRAFICI DATI DERIVANTI DA DIRITTI E ONERI REALI								
	Atto del 22/09/2005 Pubblico ufficiale PALERMITI CONCETTA Sede SANTA MARIA CAPUA VETERE							
XXXXXXXXXX	(CE) Repertorio n. 214207 - COMPRAVENDITA (Passaggi intermedi da esaminare) Nota presentata con Modello Unico n. 27931.1/2005 Reparto PI di CASERTA-SMCV in atti dal 29/09/2005	Proprieta' per 1/1						
	dal 22/09/2005							
DATI ANAGRAFICI	DATI DERIVANTI DA	DIRITTI E ONERI REALI						
XXXXXXXXXX	VOLTURA D'UFFICIO del 22/09/2005 Pubblico ufficiale PALERMITI CONCETTA Sede SANTA MARIA CAPUA VETER (CE) Repertorio n. 214207 -COMPRAVENDITA Voltura n. 27858.1/2005 - Pratica n. CE0302582 in atti dal 02/12/2005	Proprieta' per 1/1						

Tabella 9

	IDENTIFICATIVI CATASTALI ORIGINARI							
	Comune di ORTA DI ATELLA (G130) (CE) Foglio 9 Particella 68 EX Subalterno 6 Unità immobiliare soppressa - Partita speciale C							
				dal 27/06/2000 al 02/11/2000				
FOGLIO	PARTICELLA	SUB	DATI CLASSAMENTO	DATI DERIVANTI DA	NOTE			
9	68	6	Rendita: Lire 200.000 Categoria A/4 a) , Classe 2, Consistenza 2,5 vani	FUSIONE del 27/06/2000 Pratica n. 115094 in atti dal 27/06/2000 FUSIONE (n. 3111.1/2000)	Annotazioni: classamento e rendita proposti (d.m. 701/94) VIA VOLTA n. 25 Piano 1			
				dal 02/11/2000 al 13/09/2005				
FOGLIO	PARTICELLA	SUB	DATI CLASSAMENTO	DATI DERIVANTI DA	NOTE			
9	68	6	Rendita: Euro 103,29 Rendita: Lire 200.000 Categoria A/4 a) , Classe 2, Consistenza 2,5 vani	VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 02/11/2000 Pratica n. 206064 in atti dal 02/11/2000 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 7017.1/2000)	Annotazioni: classamento e rendita validati VIA VOLTA n. 25 Piano 1			
				dal 13/09/2005				
FOGLIO	PARTICELLA	SUB	DATI CLASSAMENTO	DATI DERIVANTI DA	NOTE			
9	68	Unità immobiliare soppressa		Variazione in soppressione del 13/09/2005, pratica n. CE0213518, in atti dal 13/09/2005 - VARIAZIONE -SOPPRESSIONE UIU (n.67264.1/2005)	La dichiarazione di Variazione ha: Comune: ORTA DI ATELLA (G130) (CE) - soppresso i seguenti immobili: Foglio 9Particella 68Subalterno 6			
				INTESTATI				
				dal 27/06/2000 al 13/09/2005				
		ATI ANAGF	RAFICI	DATI DERIVANTI DA	DIRITTI E ONERI REALI			
	3	(XXXXXXXX	(XXX	dal 27/06/2000 al 13/09/2005	Proprieta'			

Tabella 10



Ing. Flavio Toscano viale Santa Reparata,54 81057 Teano (ce) fax 0823.875.174 cell.338.46.76.832 e-mail: info@flaviotoscano.it Esecuzione Immobiliare R.G.E. 422/2023 promossa da ITACA SPV S.R.L. contro XXXXXXXXXXX




	IDENTIFICATIVI CATASTALI ORIGINARI								
				e di ORTA DI ATELLA (G130) (CE 9 Particella 68 EX Subalterno 3					
	Unità immobiliare soppressa - Partita speciale C								
					iale C				
FOGLIO	PARTICELLA	SUB	DATI CLASSAMENTO	dal 23/07/1987 al 23/07/1987 DATI DERIVANTI DA	NOTE				
9	68	3	-	COSTITUZIONE del 23/07/1987 in atti dal 20/06/1994 (n. 3605/B.1/1987)	VIA VOLTA n. 25 Piano 1				
	•			dal 23/07/1987 al 01/01/1992					
FOGLIO	PARTICELLA	SUB	DATI CLASSAMENTO	DATI DERIVANTI DA	NOTE				
9	68	3	Rendita: Lire 375 Categoria A/4 a) , Classe 2, Consistenza 2,5 vani	CLASSAMENTO del 23/07/1987 in atti dal 07/04/1999 (n. 3605/B.2/1987)	VIA VOLTA n. 25 Piano 1				
				dal 01/01/1992 al 01/01/1994					
FOGLIO	PARTICELLA	SUB	DATI CLASSAMENTO	DATI DERIVANTI DA	NOTE				
9	68	3	Rendita: Lire 250.000 Categoria A/4 a) , Classe 2, Consistenza 2,5 vani	Variazione del quadro tariffario del 01/01/1992	VIA VOLTA n. 25 Piano 1				
				dal 01/01/1994 al 04/05/2000					
FOGLIO	PARTICELLA	SUB	DATI CLASSAMENTO	DATI DERIVANTI DA	NOTE				
9	68	3	Rendita: Lire 200.000 Categoria A/4 a) , Classe 2, Consistenza 2,5 vani	Variazione del quadro tariffario del 01/01/1994	VIA VOLTA n. 25 Piano 1				
				dal 04/05/2000					
FOGLIO	PARTICELLA	SUB	DATI CLASSAMENTO	DATI DERIVANTI DA	NOTE				
9	68	3	Unità immobiliare soppressa - Partita speciale C	Variazione in soppressione del 04/05/2000, pratica n. 61494, in atti dal 04/05/2000 - DIVISIONE - DIVISIONE (n.1973.1/2000)	La dichiarazione di Divisione ha: Comune: ORTA DI ATELLA (G130) (CE) - costituito i seguenti immobili: Foglio 9 Particella 68 Subalterno 5, Foglio 9 Particella 68 Subalterno 4				

Tabella 11

	INTESTATI						
	dal 23/07/1987 al 29/03/1999						
DATI ANAGRAFICI	DATI DERIVANTI DA	DIRITTI E ONERI REALI					
XXXXXXXXX	COSTITUZIONE del 23/07/1987 in atti dal 20/06/1994 (n. 3605/B.1/1987)	Proprieta'					
	dal 29/03/1999 al 04/05/2000						
DATI ANAGRAFICI	DATI DERIVANTI DA	DIRITTI E ONERI REALI					
xxxxxxxxx	Atto del 29/03/1999 Pubblico ufficiale S. MILILOTTI Sede FRATTAMINORE (NA) Repertorio n. 10276 - UR Sede NAPOLI (NA) Registrazione registrato in data 19/04/1999 - Voltura n. 36.1/2000 in atti dal 04/01/2000	Proprieta'					

Tabella 12







fax 0823.875.174 cell.338.46.76.832

Esecuzione Immobiliare R.G.E. 422/2023 promossa da ITACA SPV S.R.L. <u>contro</u> XXXXXXXXXX

CATASTO TERRENI

La particella **68 del foglio 9** del Comune di Orta di Atella (codice: G130), risulta dagli archivi presenti presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta, essere le particelle al N.C.T su cui sono stati edificati gli immobili oggetto di esecuzione. Si rappresenta che, non vi è collegamento tra il N.C.T e il N.C.E.U. In particolare, il mappale fabbricati 68 su cui insiste il compendio immobiliare in cui rientra anche il bene staggito ha quale mappale terreno correlato la particella 5609.

NCT Orta di Atella (CE) Foglio 9 p.lla 5609 UNITÀ IMMOBILIARE

	Comune di ORTA DI ATELLA (G130A) (CE) Sezione ORTA DI ATELLA								
	Foglio 9 Particella 5609								
			Particelle corri	spondenti al catasto fabbricati:					
	Comune di ORTA DI ATELLA (G130) (CE)								
	Foglio 9 Particella 68								
			Fo	glio 9 Particella 70					
				impianto al 07/06/2002					
FOGLIO	FOGLIO PARTICELLA SUB DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA NOTE								
9	68	-	Redditi: dominicale Euro 20,64 Lire 39.955 agrario Euro 7,95 Lire 15.393 Particella con qualità: SEMIN ARBORdi classe 01 Superficie: 655 m2	Impianto meccanografico del 26/03/1985	-				
			dal 0	7/06/2002 al 21/09/2010					
FOGLIO	PARTICELLA	SUB	DATI CLASSAMENTO	DATI DERIVANTI DA	NOTE				
9	Redditi: dominicale Euro 18,93 agratio Euro 7.29		VARIAZIONE GEOMETRICA del 25/03/1986 Pratica n. 150918 in atti dal 07/06/2002 RIF. TM. 38999/86 (n. 38999.1/1986)	Annotazione di immobile: ex 68a Sono stati inoltre variati/soppressi i seguenti immobili: Comune: ORTA DI ATELLA (G130A) (CE) Foglio 9 Particella 1083 Foglio 9 Particella 68					
				dal 21/09/2010					
FOGLIO	PARTICELLA	SUB	DATI CLASSAMENTO	DATI DERIVANTI DA	NOTE				
9	Redditi: dominicale Euro 16,76 agrario Euro 6,46 FR 5609 - Particella con qualità: SFMIN		16,76 agrario Euro 6,46 Particella con qualità: SEMIN ARBORdi classe 01	FRAZIONAMENTO del 21/09/2010 Pratica n. CE0413800 in atti dal 21/09/2010 presentato il 21/09/2010 (n. 413800.1/2010)	Annotazione di immobile: sr Sono stati inoltre variati/soppressi i seguenti immobili: Comune: ORTA DI ATELLA (G130A) (CE) Foglio 9 Particella 1608 Foglio 9 Particella 5608 Foglio 9 Particella 5607				
			DATE CLASSALASNITO	dal 21/09/2010	NOTE				
FOGLIO	PARTICELLA	SUB	DATI CLASSAMENTO	DATI DERIVANTI DA	NOTE				
9			Variazione del 21/09/2010 Pratica n. CE0413800 in atti dal 21/09/2010 presentato il 21/09/2010 (n. 413800.1/2010)		Annotazione di immobile: sr - atto di aggiornamento non conforme all'art. 1, comma 8, d.m. n. 701/94 Sono stati inoltre variati/soppressi i seguenti immobili: Comune: ORTA DI ATELLA (G130A) (CE) Foglio 9 Particella 5607 Foglio 9 Particella 5608				

Tabella 13





INTESTATI - Immobile predecessore - Con		E) Foglio 9 Particella 68	
DATI ANAGRAFICI	ll'impianto al 25/03/1986 DATI DERIVANTI DA	DIRITTI E ONERI REALI	
XXXXXX	DATI DENIVANTI DA	Comproprietario	
xxxxxx		Comproprietario	
xxxxxx		Comproprietario	
XXXXXXX	Impianto meccanografico del 26/03/1985	Comproprietario	
XXXXXX XXXXXX XXXXXX	p.a	Comproprietario	
		Comproprietario	
		Comproprietario	
		Usufruttuario parziale	
INTESTATI - Immobile predecessore - Comi	une di ORTA DI ATELLA (G130A) (CE) Foglio 9 Particella 1082	
	25/03/1986 al 21/09/2010		
DATI ANAGRAFICI	DATI DERIVANTI DA	DIRITTI E ONERI REALI	
XXXXXX		Comproprietario	
XXXXXX		Comproprietario	
XXXXXX		Comproprietario	
XXXXXX	VARIAZIONE GEOMETRICA del 25/03/1986 Pratica n. 150918 in atti dal 07/06/2002 RIF. TM.	Comproprietario	
XXXXXX	38999/86 (n. 38999.1/1986)	Comproprietario	
XXXXXX		Comproprietario	
		Comproprietario	
XXXXXX		Usufruttuario parziale	

Tabella 14



Ing. Flavio Toscano viale Santa Reparata,54 81057 Teano (ce) fax 0823.875.174 cell.338.46.76.832 e-mail: info@flaviotoscano.it Esecuzione Immobiliare R.G.E. 422/2023 promossa da ITACA SPV S.R.L. contro XXXXXXXXXXX



INTESTATI - Immobile predecessore - Comune di ORTA DI ATELLA (G130A) (CE) Foglio 9 Particella 5609							
	dal 21/09/2010						
DATI ANAGRAFICI	DATI DERIVANTI DA	DIRITTI E ONERI REALI					
XXXXXX		Comproprietario					
XXXXXX		Comproprietario					
XXXXXX		Comproprietario					
XXXXXX	FRAZIONAMENTO del 21/09/2010 Pratica n. CE0413800 in atti dal 21/09/2010 presentato	Comproprietario					
XXXXXX	il 21/09/2010 (n. 413800.1/2010)	Comproprietario					
XXXXXX		Comproprietario					
XXXXXX		Comproprietario					
XXXXXX		Usufruttuario parziale					

Tabella 15

Corrispondenza formale dati catastali atto di pignoramento - nota di trascrizione - negozio di acquisto con risultanze catastali.

Dalla lettura ed analisi di:

- ✓ atto pignoramento notificato al debitore esecutato in data 10/11/2023;
- ✓ nota di trascrizione del 27/12/2023 Presentazione n. 25 di cui ai nn. 48526/38455;
- ✓ Atto di Compravendita a rogito del notaio Concetta Palermiti del 22/09/2005 rep. 214207/18480 trascritto il 28/09/2005 nn. 51649/27931;

si evince la rispondenza formale dei dati catastali con le risultanze catastali attuali, ovvero che gli immobili pignorati, siti nel Comune di Orta di Atella (NA), sono censiti nel NCEU del medesimo comune al Fog. 9 - P.lla 68 – sub 8.





Si evidenzia, altresì, che **nessuna variazione dei dati identificativi catastali essenziali**, quali comune censuario, foglio, particella e subalterno è intervenuta successivamente alla data del pignoramento e della sua trascrizione, avvenuti rispettivamente il 10/11/2023 ed il 27/12/2023.

Difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale corrispondente

In riferimento a tale punto, lo scrivente ha provveduto a sovrapporre la planimetria dello stato dei luoghi, rilevata nel corso delle operazioni peritali, con la planimetria catastale reperita presso l'Agenzia del Territorio di Caserta. Da tale sovrapposizione, emergono le difformità, indicate in colore rosso nell'elaborato grafico di cui di seguito si riporta un estratto, il tutto allegato alla presente relazione.

FOG. 9 P.LLA 68 SUB 8

- Piano Primo: Si rilevano difformità tra la situazione di fatto rispetto quanto riportato nella planimetria catastale, in ordine ad una diversa distribuzione degli spazi interni, con modifica dei vani porta e finestra, con diversa destinazione d'uso di taluni ambienti nonché formazione di un locale ingresso disimpegno con separazione fisica tra il locale cucina e soggiorno;
- Piano Secondo: diversa posizione dei vani porta e finestra, con una diversa articolazione della distribuzione interna degli ambienti, con creazione di più vani rispetto a quelli riportati in planimetria catastale.








Figura 4

Per quanto attiene la quantificazione dei costi utili per l'eliminazione delle difformità riscontrate, si stima un costo utile di € 800,00. Tale costo risulta essere riferito all'aggiornamento delle planimetrie.

QUESITO n. 4

Procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.
L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in
risposta ai precedenti quesiti – del seguente prospetto sintetico :
LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): - piena ed intera (oppure quota di 1/2, di 1/3, ecc.) proprietà (o
altro diritto reale) di appartamento (o terreno) ubicato in alla via n , piano
int ; è composto da , confina con a sud, con a nord, con ad
ovest, con ad est; è riportato nel C.F. (o C.T.) del Comune di al foglio , p.lla
(ex p.lla o già scheda), sub ; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza
catastale (oppure, non corrisponde in ordine a); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n
del, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a); oppure, lo stato
dei luoghi è conforme (o difforme) rispetto alla istanza di condono n presentata il
, oppure , l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria <i>ex</i>
artt (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona
(per il terreno);
PREZZO BASE euro;
LOTTO n. 2 : ecc.
Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di
estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad





essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

PROSPETTO SINTETICO LOTTO UNICO

LOTTO UNICO: – quota di 1/1 proprietà di Abitazione di tipo civile ubicata in Orta di Atella (CE) alla Via Alessandro Volta, piano 1-2; è composta da: piano primo – una cucina, un soggiorno, un ingresso ed un bagno; al piano secondo: due camere, una cabina armadio, un bagno, un disimpegno e scale, nonché un balcone; confina con Foglio 9 P.lla 68 sub 9 e scale a sud, con altra proprietà a nord, con Foglio 9 P.lla 68 sub 9 ad ovest, con scale ad est; è riportato nel C.F. del Comune di Orta di Atella (CE) al foglio 9, p.lla 68 sub 8; il descritto stato dei luoghi non corrisponde alla consistenza catastale, per difformità al piano primo, tra la situazione di fatto rispetto quanto riportato nella planimetria catastale, in ordine ad una diversa distribuzione degli spazi interni, con modifica dei vani porta e finestra, con diversa destinazione d'uso di taluni ambienti nonché formazione di un locale ingresso – disimpegno con separazione fisica tra il locale cucina e soggiorno; mentre al piano secondo, per una diversa posizione dei vani porta e finestra, con una diversa articolazione della distribuzione interna degli ambienti, con creazione di più vani rispetto a quelli riportati in planimetria catastale.

Vi sono i seguenti titoli edilizi: Concessione Edilizia n.30 del 31 ottobre 1997; Concessione Edilizia in Sanatoria n.023/2000 del 16.2.2000 (Titolo edilizio richiamato anche nella certificazione urbanistica); Concessione Edilizia in Sanatoria n.6/2005 del dì 11.7.2005; Concessione Edilizia in Sanatoria n.7/2005 del dì 1.7.2005.

Relativamente al titolo edilizio di riferimento Concessione Edilizia in Sanatoria n.6/2005 del dì 11.7.2005, i beni non sono conformi in ordine ad una diversa distribuzione degli spazi interni, con realizzazione di tramezzature non presenti nei grafici edilizi di riferimento, e creazione di nuovi vani, diversa posizione dei vani porta e finestra nonché una diversa destinazione d'uso di taluni ambienti.

Per tali opere, a parere dell'esperto stimatore può ottenersi sanatoria *ex* artt. 36 e 37 del D.P.R. 380/2001 ed s.m.i. solo relativamente alla diversa distribuzione degli spazi interni, non vi è ordinanza di demolizione del bene,

PREZZO BASE euro 82'000,00

QUESITO n. 5

Procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, **al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento**.

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- 2) può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare specie ai fini della regolarità urbanistica la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto NON DEVE MAI <u>limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente.</u>



Ing. Flavio Toscano viale Santa Reparata,54 81057 Teano (ce) fax 0823.875.174 cell.338.46.76.832 e-mail: info@flaviotoscano.it Esecuzione Immobiliare R.G.E. 422/2023 promossa da ITACA SPV S.R.L. contro XXXXXXXXXX



Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche **i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti,** incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto mortis causa.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denunzia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di atto *mortis causa* oppure si tratti di atto *inter vivos* ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto *inter vivos* a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto inter vivos a carattere non traslativo.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di **istituzioni ecclesiastiche**.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) Situazioni di comproprietà.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di compropriet**à dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) Esistenza di diritto di usufrutto sui beni pignorati.

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia



Ing. Flavio Toscano viale Santa Reparata,54 81057 Teano (ce) fax 0823.875.174 cell.338.46.76.832 e-mail: info@flaviotoscano.it Esecuzione Immobiliare R.G.E. 422/2023 promossa da ITACA SPV S.R.L. contro XXXXXXXXXX



stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza** in vita ed eventualmente di morte di quest'ultimo.

In risposta al presente quesito, si procede alla ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà relativi ai

beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento, avvenuta con Presentazione n. 25 del

27/12/2023 - di cui ai nn. 48526/38455, procedendo a ritroso fino al primo passaggio di proprietà

trascritto in data antecedente di venti anni, alla trascrizione del pignoramento.

Orbene, dalla consultazione degli archivi presso la Conservatoria dei RR.II. nonché dagli elementi

rinvenuti dallo scrivente, è emerso che i beni oggetto di esecuzione immobiliare, sono pervenuti in

capo al debitore esecutato sig. XXXXXXXXXXX in virtù dell'Atto di Compravendita a rogito del

notaio Concetta Palermiti del 22/09/2005 rep. 214207/18480 trascritto il 28/09/2005 nn.

51649/27931 per l'intera piena proprietà, da potere della sig.ra XXXXXXXXXXX nata a

XXXXXXXX (XX) il XXXXXXXXXXX per la quota di 2/16 quale bene personale e 7/16 in

regime di comunione legale dei beni e, quindi, per una quota di sua spettanza di 9/16, nonché da

potere del sig. XXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXX (XX) il 11/08/1949 per la quota di 7/16

in regime di comunione legale dei beni.

Si riporta, di seguito, un estratto di quanto contenuto nel detto rogito notarile:

...OMISSIS..."Art.1) I coniugi XXXXXXXXXX, per i diritti di piena proprietà pari a 7/16

(sette sedicesimi), e XXXXXXXXXX, per i diritti di piena proprietà pari a 9/16 (nove sedicesimi),

ed entrambi per l'intero, vendono e trasferiscono in favore del signor XXXXXXXXX, che accetta

ed acquista, la seguente unità immobiliare sita in Comune di Orta di Atella (CE) alla via Volta n.3

(cat. 23), e precisamente:

- unità abitativa composta da cinque vani e mezzo catastali distribuiti tra il primo ed il secondo

piano; confinante con proprietà XXXX, vano scala, proprietà XXXXX e proprietà XXXXX, salvo

se altri;

riportato nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 9, p.lla 68 sub.8, via Volta n.23, piano



1-2, Cat. A/2, Cl.3, vani 5,5, R.C. Euro 426,08.

Art.2) La vendita è fatta ed accettata a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui il cespite venduto si trova, con ogni azione e ragione, annessi e connessi, usi e diritti, attinenze, pertinenze, accessioni, accessori, servitù attive e passive, nulla escluso od eccettuato, con la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni e condominiali del fabbricato cui quanto venduto appartiene, da considerarsi comuni ai sensi dell'art.1117 C.C.; il tutto come pervenuto e posseduto dalla parte venditrice, secondo i titoli di provenienza.

[...]

Art.5) La parte venditrice dichiara che quanto in oggetto è ad essa pervenuto in virtù di atto per notar Sergio Mililotti del 29.03.1999, rep.n. 10276, registrato a Napoli il 19.4.1999 e trascritto a Santa Maria Capua Vetere in data 14.04.1999 ai nn.8598/6536 e 8600/6538, cui si fa pieno riporto per quanto ivi sancito.

Art. 6) La parte venditrice:

- ai sensi dell'art.40 della Legge 28 Febbraio 1985 n.47, da me ammonita ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attesta, che il fabbricato cui la porzione immobiliare oggetto del presente atto appartiene è stato realizzato in data antecedente il 1° settembre 1967;
- a norma dell'art.46, primo comma del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, dichiara, che per lo stesso fabbricato sono state rilasciate le seguenti concessioni ad edificare:
- concessione edilizia n.30 del 31 ottobre 1997;
- concessione edilizia in sanatoria n.023/2000 del 16.2.2000;
- concessione edilizia in sanatoria n.6/2005 del dì 11.7.2005;
- concessione edilizia in sanatoria n.7/2005 del dì 1.7.2005;

tutte rilasciate dal Comune di Orta di Atella.





La medesima parte garantisce altresì:- che relativamente al detto immobile, come sopra realizzato, non sono state apportate modificazioni, variazioni, mutamenti di destinazione d'uso e quant'altro soggetto a concessione, approvazione, autorizzazione, ovvero a pagamento di somme di qualsiasi genere e natura; che a tutt'oggi non ha avuto legale conoscenza dell'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori urbanistici di alcun genere. Dichiara, inoltre, che non esistono aree pertinenziali eccedenti i 5.000 mq. e che, pertanto, non è necessaria l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica.

La parte acquirente dichiara, a sua volta, di aver controllato la veridicità delle innanzi effettuate dichiarazioni."...OMISSIS...

Alla venditrice, l'immobile oggetto di pignoramento risulta essere pervenuto in virtù di atto di **Donazione - Cessione di diritti reali a titolo gratuito – Compravendita** ricevuto dal Notaio Mililotti Sergio, **rogato in data 29/03/1999 n. rep. 10276**, trascritto il 14/04/1999 ai nn. 6536-6537-6538.





relativamente agli immobili censiti nel NCEU del Comune di Orta di Atella (CE) al Foglio 9 P.lla 68 sub 3, ovvero gli originari identificativi catastali del compendio immobiliare in cui rientra anche l'unità

immobiliare oggetto di consulenza.

Con atto di Cessione di diritti reali a titolo gratuito, rogato sempre in pari data del 29/03/1999 rep.

10276, trascritto il 14/04/1999 ai nn. 8599/6537, il sig. XXXXXXXXXX nato a

XXXXXXXXX (XX) il XXXXXXXXXXXX, a seguito della donazione effettuata in favore dei figli

del bene sopra indicato, riservava in suo favore l'usufrutto per la quota di 1/1 e dopo la sua morte, in

favore del coniuge sig.ra XXXXXXXXXXX, nata il XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXX

(XX), relativamente al cespite NCEU del Comune di Orta di Atella (CE) al Foglio 9 P.lla 68 sub 1/

Foglio 9 P.lla 70 sub 1.

Infine, con atto di Compravendita del 29/03/1999, trascritto ai nn. 8600/6538 in data 14/04/1999,

la sig.ra XXXXXXXXXX, in regime di comunione legale dei beni, acquistava dai germani

XXXXXXXXXX nata a XXXXXXXXXX (XX) il XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

nata a XXXXXXXXX (XX) il XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX nato a

XXXXXXXXX (XX) il XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXX

(XX) il XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX nata a XXXXXXXXXX (XX) il

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX nata a XXXXXXXXX (XX) il XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXX nata a XXXXXXXXXX (XX) il XXXXXXXXXXX, la quota di 1/8 ciascuno

di nuda proprietà sul cespite di cui al Foglio 9 P.lla 68 sub 1/ Foglio 9 P.lla 70 sub 1, nonché la quota

di 1/8 ciascuno sul cespite di cui al Foglio 9 P.lla 68 sub 3.


Pertanto, a seguito di tali disposizioni, la sig.ra XXXXXXXXXX risultava possedere i diritti di

seguito indicati:



+ advanced ingegnere esperto in ambito forense

NCEU FOGLIO 9 P.LLA 68 SUB 1/FOGLIO 9 P.LLA 70 SUB 1								
QUOTA	DIRITTO	REGIME	TITOLO DI PROVENIENZA					
1/8	NUDA PROPRIETA'	BENE PERSONALE	ATTO DI DONAZIONE DEL 29/03/1999 REP. 10276 TRASCRITTO IL 14/04/1999 AI NN. 8598/6536 – NOTAIO MILILOTTI SERGIO					
7/8	NUDA PROPRIETA'	REGIME DI COMUNIONE LEGALE CON IL SIG. XXXXXXX	ATTO DI COMPRAVENDITA DEL 29/03/1999 REP. 10276 TRASCRITTO IL 14/04/1999 AI NN. 8600/6538 – NOTAIO MILILOTTI SERGIO					
		NCEU FOGLIO 9 P.LLA 68 SUB 3						
OLIOTA DIRITTO REGIME TITOLO DI PROVENIENZA								
QUOTA	DIRITTO	REGIME	TITOLO DI PROVENIENZA					
QUOTA 1/8	DIRITTO PIENA PROPRIETA'	REGIME BENE PERSONALE	TITOLO DI PROVENIENZA ATTO DI DONAZIONE DEL 29/03/1999 REP. 10276 TRASCRITTO IL 14/04/1999 AI NN. 8598/6536 – NOTAIO MILILOTTI SERGIO					



Prospetto 3

Si rappresenta che, in data XXXXX avveniva il decesso del sig. XXXXXXXXXXX, e in data XXXXXXXXX quello della sig.ra XXXXXXXXXXXXXX.

Pertanto, a far data dal 06/03/2004, la quota di usufrutto si consolidava con quella di nuda proprietà, in capo ai sig.ri XXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX.

Tutto ciò premesso, si può concludere che i diritti reali pignorati, nella misura di 1000/1000 di piena proprietà dell'esecutato, corrispondono a quelli in forza dei titoli di provenienza trascritti in suo favore.

In **Figura 5**, si riporta uno stralcio dell'estratto di mappa catastale, con l'indicazione dell'area su cui ricadono i beni oggetto di pignoramento, ovvero il mappale terreno correlato 5609.








Figura 5 - Stralcio di mappa catastale con indicazione dell'area su cui ricadono i beni

QUESITO n. 6

Verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico, indicando:

- l'epoca di realizzazione dell'immobile;
- **gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo** (licenza edilizia n. _____; concessione edilizia n. _____; eventuali varianti; permesso di costruire n. _____; DIA n. _____; ecc.);
- la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI <u>limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).</u>

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio,



Ing. Flavio Toscano viale Santa Reparata,54 81057 Teano (ce) fax 0823.875.174 cell.338.46.76.832 e-mail: info@flaviotoscano.it Esecuzione Immobiliare R.G.E. 422/2023 promossa da ITACA SPV S.R.L. contro XXXXXXXXXX



qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

In relazione a fabbricati realizzati in epoca risalente, l'esperto distinguerà tra:

1) **fabbricati realizzati prima del 1942** (in Comuni sprovvisti di regolamento edilizio anteriore a tale data), che saranno considerati regolari salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali - tenendo conto delle indicazioni di cui in appresso - l'esperto procederà ad un autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo);

2) fabbricati realizzati tra il 1942 ed il 1967:

- i) fabbricati realizzati nel centro urbano per i quali occorrerà verificare la presenza di una licenza ex art. 31 LU (nella originaria formulazione), in mancanza della quale il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo;
- ii) fabbricati realizzati fuori dal centro urbano, che saranno considerati regolari salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e in difetto all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo);
- 3) **fabbricati realizzati dopo il 1967** per i quali occorrerà verificare in ogni caso la presenza di un titolo edilizio in mancanza del quale il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi **l'esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difformità** tra la **situazione reale** dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;
 - nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna
 indicazione grafica delle riscontrate difformità, inserendo la detta planimetria sia in formato
 ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato
 alla relazione medesima;
 - deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);



Ing. Flavio Toscano viale Santa Reparata,54 81057 Teano (ce) fax 0823.875.174 cell.338.46.76.832 e-mail: info@flaviotoscano.it Esecuzione Immobiliare R.G.E. 422/2023 promossa da ITACA SPV S.R.L. contro XXXXXXXXXXX



in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
 - iv. **artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
 - v. **art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
 - vi. **art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);
- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o
 intervento nella procedura espropriativa.
 Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto
 - valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;
- concludere infine attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della dichiarazione di agibilità ed acquisire certificato aggiornato di destinazione urbanistica.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

Al fine di fornire risposta compiuta al presente quesito, lo scrivente ha provveduto ad inoltrare all'Ufficio Tecnico del Comune di Orta di Atella (CE), relativamente ai beni pignorati, al debitore esecutato nonché agli aventi causa, il rilascio dell'opportuna documentazione urbanistica, da cui risulta quanto segue.

In particolare, dalla lettura del certificato/attestazione urbanistica rilasciato dal Comune di Orta di Atella prot. 0015972 del 23-07-2024 (CFR: Allegato) tanto si rileva:





...OMISSIS..."1. Si rende noto che la S.V. in indirizzo in data 23/07/2024 ha visionato presso i ns. uffici la documentazione reperita a fronte dei dati forniti da Lei stessa, e dopo la consultazione dei relativi atti ha proceduto alla selezione dei documenti necessari al fine dell'espletamento dell'incarico ricevuto dal G.E. ed ha acquisito copia di quanto ritenuto necessario;

2. La documentazione reperita a fronte dei dati forniti è il fascicolo inerente la Concessione edilizia n.23/2000 (cond. 47/85);

3. In atti a codesto ufficio non sono state reperite ulteriori autorizzazioni e/o pratiche edilizie, inerenti gli immobili oggetto della richiesta, a fronte dei dati forniti, oltre a quelle consultate ed acquisite dalla S.V.;

4. L'area urbana su cui insiste il fabbricato sito in questo Comune e censita in Catasto del medesimo comune al foglio 9, particella 68 ricade:

- Per il P.U.C. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27/09/2023 (BURC n. 72 del 16/10/2023), nella zona **"B1 – urbanizzazione recente satura"**, normata dall'art. 46 delle N.T.A.

5. In atti a questo settore l'area urbana sulla quale insiste il fabbricato ospitante le unità immobiliari oggetto della presente certificazione non risulta ricadere su aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile di un ente pubblico, né è oggetto di provvedimenti di declassamento per la stessa;"...OMISSIS...

Successivamente, si rappresenta che, a seguito di richiesta avanzata in data 29/05/2024 per l'estrazione in copia del rogito notarile per Notar Concetta Palermiti - atto di Compravendita del 22/09/2005 rep.214207/18480 (CFR: Allegato), lo scrivente ha ricevuto il detto atto notarile in copia in data 02/09/2024, e dalla lettura dello stesso, è stato possibile rilevare che, relativamente alla edificazione degli immobili censiti in N.C.E.U. del Comune di Orta di Atella (CE) al Foglio 9 P.lla 68 Via Alessandro Volta, vengono richiamati i seguenti ulteriori titoli edilizi:

Concessione Edilizia n.30 del 31 ottobre 1997;

Concessione Edilizia in Sanatoria n.023/2000 del 16.2.2000 (Titolo edilizio richiamato anche nella certificazione urbanistica);





- Concessione Edilizia in Sanatoria n.6/2005 del dì 11.7.2005;
- Concessione Edilizia in Sanatoria n.7/2005 del dì 1.7.2005.

In particolare dallo studio della documentazione urbanistica fornita, al fine di procedere alla verifica di rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo, si evidenzia che, si procederà al confronto dei grafici allegati ai titoli abilitativi, consegnati allo scrivente, e più nello specifico alla Concessione Edilizia in Sanatoria n.6/2005 del 11.7.2005, rispetto a quanto rilevato nel corso delle operazioni peritali.

Si riportano, di seguito, le difformità riscontrate, invitando, comunque, il lettore ad una completa disamina di tutti gli elaborati grafici che si allegano alla presente relazione, in uno al titolo abilitativo rilasciato per l'edificazione dei beni oggetto della presente procedura esecutiva, tanto da prendere contezza di tutto quanto argomentato, relativamente alla conformità urbanistica delle opere.

FOG. 9 P.LLA 68 SUB 8

Come si potrà osservare dai grafici di seguito riportati per estratto, si rilevano difformità in ordine ad una diversa distribuzione degli spazi interni, con realizzazione di tramezzature non presenti nei grafici edilizi di riferimento, e creazione di nuovi vani, diversa posizione dei vani porta e finestra nonché una diversa destinazione d'uso di taluni ambienti.








Figura 6

Prima ancora di valutare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i relativi costi, occorre determinare, preliminarmente, le ragioni del credito relative alla procedura di cui trattasi, in uno con la data di ultimazione dei lavori, da cui l'abuso. Tanto contribuirà ad individuare l'eventuale normativa di riferimento utile ai fini della possibilità di condonare gli abusi presenti sugli immobili. A tal proposito si ricorda che, se le ragioni di credito per cui si interviene e procede sono precedenti alla legge 47/85 e l'abuso è stato commesso prima dell'1 ottobre 1983, potrà essere presentata domanda di sanatoria ai sensi di tale legge; se le ragioni di credito sono successive alla legge 47/85, ma precedenti all'entrata in vigore dell'art.39 legge 724/94 e l'abuso è stato commesso prima del 31/12/93 si ritiene possa essere presentata domanda di sanatoria ai sensi della legge 47/85 come modificata dall'art.39 legge 724/94, con il limite per i fabbricati "ex novo" di 750 mc . Per gli abusi successivi al 31/3/2003 è consentito solo l'accertamento di conformità di cui all'art.36 del T.U. (ex art.13 legge 47/85).

Dallo studio della documentazione in atti, si evince che, la data della ragione del credito risulta essere quella relativa al MUTUO IPOTECARIO del 22/09/2005 rep. 214208/racc. 18481.





Per quanto esposto, atteso che, la ragione del credito risale ad un'epoca successiva al 31/3/2003, si può concludere che gli eventuali acquirenti del bene oggetto di studio non potranno usufruire di nessuna opportunità di condono.

Gli abusi di cui sopra, potranno essere sanati, ai soli fini della nuova distribuzione degli spazi interni, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. 380/2001 ed s.m.i.

Art. 36 (L) - Accertamento di conformità

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)

- 2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
- 3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

Art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.

(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)

- 2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.
- 3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma 2.
- 4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
- 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.



+ad ing in f



6. La mancata segnalazione certificata di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36.

Alla luce di quanto fin ora esposto, si evidenzia che, per le difformità rilevate, verrà considerata, ai fini estimativi, una percentuale di deprezzamento del valore dei beni pari al 3%.

Si rappresenta, altresì, che per gli abusi rilevati non si è riscontrata alcuna ordinanza di demolizione. Inoltre, a seguito di istanza avanzata dallo scrivente all'UTC del Comune di Orta di Atella (CE), il detto Ufficio tanto certificava in merito al mappale terreno correlato particella 5609:

- ...OMISSIS..."4. L'area urbana su cui insiste il fabbricato sito in questo Comune e censita in Catasto del medesimo comune al foglio 9, particella 5609 ricade:
- Per il P.U.C. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27/09/2023 (BURC n. 72 del 16/10/2023), in zona **"B1 Urbanizzazione recente satura"**, normata dall'art. 46 della N.T.A.,
- 5. L'area urbana su cui insiste il fabbricato sito in questo Comune e censita in N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 9, particella 5609, per quanto riguarda i vincoli rientranti nell'ambito dei Beni culturali, architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici e nell'ambito dei vincoli ambientali e di tipo idrogeologico (rischio frana, idraulico, ecc..) risulta essere libera;
- 6. In atti a questo settore l'area urbana sulla quale insiste il fabbricato ospitante le unità immobiliari oggetto della presente certificazione non risulta ricadere su aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile di un ente pubblico, né è oggetto di provvedimenti di declassamento per la stessa;"...OMISSIS...

QUESITO n. 7

Indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.



*advanced ingegreer espector in ambito forense

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il <u>canone di locazione di mercato</u> di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale <u>indennità di occupazione</u> da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

Alla data di svolgimento delle operazioni peritali, gli immobili pignorati di cui al presente Lotto, risultavano essere occupati dal debitore esecutato oltre suoi congiunti.

METODOLOGIA DI CALCOLO DELL'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE

Per quanto attiene l'indennità di occupazione, si procederà, di seguito, alla sua determinazione, facendo riferimento ai valori di locazione di cui alla tipologia Edilizia OMI – **Abitazione di tipo** civile, corrispondente alla categoria catastale **A/2 – Abitazione di tipo civile,** nonché alle quotazioni riportate nell'archivio del Borsino Immobiliare relativamente sempre alla categoria A/2, calcolandone il valore medio.





Valori di riferimento OMI Orta di Atella



Figura 7 – OMI Vendita



Figura 8 - OMI Reddito

Valori Borsino Immobiliare Orta di Atella




Figura 9 – Borsino Immobiliare Vendita








Figura 10 – Borsino Immobiliare Affitto

	COMUNE DÌ ORTA DI ATELLA (CE) - VIA ALESSANDRO VOLTA											
DESCRIZIONE	QU	OTAZIONE (омі	QUOTAZIONI BORSINO IMMOBILIARE		VALORE CANONE DI LOCAZIONE OMI €/MQ*MESE			VALORE CANONE DI LOCAZIONE BORSINO IMMOBILIARE €/MQ*MESE			
	MIN	MAX	MED	MIN	MAX	MED	MIN	MAX	MED	MIN	MAX	MED
ABITAZIONE DI TIPO CIVILE	840	1200	1020	758	1142	950,00	2,5	3,7	3,1	2,67	3,95	3,31

Tabella 16

Si precisa, inoltre, che la determinazione dell'indennità di occupazione, sarà basata sulla **superficie commerciale lorda ragguagliata,** utilizzando le quotazioni disponibili, relativamente alla destinazione d'uso dei beni.

Di seguito, si riportano opportune tabelle riepilogative contenenti i valori delle superfici commerciali lorde ragguagliate relative alle singole unità immobiliari.



Ing. Flavio Toscano viale Santa Reparata,54 81057 Teano (ce) fax 0823.875.174 cell.338.46.76.832 e-mail: info@flaviotoscano.it Esecuzione Immobiliare R.G.E. 422/2023 promossa da ITACA SPV S.R.L. contro XXXXXXXXXX



NCEU ORTA DI ATELLA FOGLIO 9 P.LLA 68 SUB 8

Calcolo superfici calpestabile e commerciale

		SUPERFICIE			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	E DI ORTA DI ATELLA (NA) LIO 9 P.LLA 68 SUB 8	CALPESTABILE	co	MMERCIALE	
PIANO	DESTINAZIONE	SUP. mq	Coeff	SUP. mq	
	INGRESSO	2,63	1,00	2,63	
	CUCINA	15,94	1,00	15,94	
PRIMO	SOGGIORNO	11,05	1,00	11,05	
	BAGNO	2,36	1,00	2,36	
	CUCINA	7,02	1,00	7,02	
	DISIMPEGNO-SCALA	7,85	1,00	7,85	
	CAMERA	13,97	1,00	13,97	
CECONDO	CAMERA	12,07	1,00	12,07	
SECONDO	BAGNO	3,95	1,00	3,95	
	CABINA ARMADIO	6,76	1,00	6,76	
	BALCONE	5,85	0,25	1,46	
		89,45		85 , 06	

Tabella 17

Calcolo Superficie Lorda e Commerciale Lorda Ragguagliata

		su	PERFIC	IE
	E DI ORTA DI ATELLA (NA) ELIO 9 P.LLA 68 SUB 8	LORDA		RCIALE LORDA
PIANO	DESTINAZIONE	SUP. mq	Coeff	SUP. mq
PRIMO	VANI PRINCIPALI - ABITAZIONE	53,03	1,00	53,03
MANSARDA		60,14	1,00	60,14
SECONDO	BALCONE	5 , 85	0,25	1,46
		119,02		114,63

Tabella 18

Superficie calpestabile: 89.45 mq

Superficie commerciale: 85.06 mq

Superficie lorda: 119.02 mq

Superficie commerciale lorda ragguagliata: 114.63 mq





Per tutto quanto premesso, si determinano in seguito i valori dei canoni di locazione per ciascuna unità immobiliare.

FOGLIO 9 - P.LLA 68 - SUB 8

Pertanto, si conclude che, la locazione mensile possa oscillare tra un Canone _{min} = 286.58 €/mese ed Canone _{max} = 452.79 €/mese per un valore medio pari: Canone _{medio} = 369.68 €/mese.

C min	=	OMI min [€/mq×mese] *		SLCR [mq]	Importo min [€/mese]
		2,5		114,63	286,58
C max	=	OMI max [€/mq x mese] 3,95	*	SLCR [mq] 114,63	Importo max [€/mese] € 452,79
C med					Importo max [€/mese]
					369,68

RIEPILOGO DEI CANONI DI LOCAZIONE DETERMINATI

Si riporta di seguito opportuna tabella di riepilogo.

	NCEU COMUNE DÌ ORTA DI ATELLA (CE)										
		CANOI	NE DI LOCA	ZIONE							
FOGLIO	PARTICELLA	SUB	CATEGORIA	CLASSE	SUP.CAT.TOT.	MIN	MAX	MED			
9	68	8	A/2	3	109 mq	€ 286,58	€ 452,79	€ 369,68			

Tabella 19

DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE

Trattandosi di procedura esecutiva, al canone di locazione complessivo medio annuo/mensile determinato sarà quindi eseguito un opportuno adeguamento e correzione al fine di ottenere il valore congruo dell'indennità da corrispondere, pertanto si tiene debitamente conto:







- Dell'incertezza temporale di occupazione del bene;
- Delle potenzialità produttive ridotte del bene;
- Del livello di rischio assunto dall'occupante per l'assenza di garanzie;

per tutto quanto premesso, anche in considerazione dello stato dei beni, si ritiene congruo proporre, quale più probabile valore di indennità di occupazione per i beni in esame, il valore del canone mensile determinato ridotto del 10%, pertanto:

NCEU COMUNE DÌ ORTA DI ATELLA (CE)										
DESCRIZIONE				CANONE DI LOCAZIONE			INDENNITA' MENSILE €/MESE	INDENNITA' MENSILE ARROTONDATA €/MESE		
FOGLIO	PARTICELLA	SUB	CATEGORIA	CLASSE	SUP.CAT.TOT.	MIN	MAX	MED		
9	68	8	A/2	3	109 mq	€ 286,58	€ 452,79	€ 369,68	€ 332,71	€ 333,00

Tabella 20

QUESITO n. 8

Specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene**. In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- g) verificare in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).
 - Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;
- h) verificare in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati la pendenza di **procedimenti giudiziali civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).
 - La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;
- acquisire copia di eventuale provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge della casa coniugale;
- j) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;
- k) verificare per gli immobili per i quali sia esistente un condominio l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
- l) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.





In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 6) Domande giudiziali;
- 7) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 8) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 9) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 10) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 5) Iscrizioni ipotecarie:
- 6) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 7) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 8) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

Per quanto attiene i vincoli ed oneri giuridici gravanti sui beni oggetto della presente relazione di stima, dagli accertamenti svolti presso i Pubblici Uffici, è emerso quanto segue:

- assenza di trascrizioni di pignoramenti precedenti, diverse da quello originante la presente procedura espropriativa;
- b) assenza di trascrizioni di domande giudiziali e di pendenza di procedimenti giudiziali civili trascritti ai RR.II;
- c) <u>assenza</u> di alcun provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge della casa coniugale;
- assenza di provvedimenti impositivi di vincoli storico-artistici;
- assenza di regolamento condominiale;
- assenza di atti impositivi di servitù risultanti dai RR.II; f)

Nessun provvedimento di sequestro penale è risultato in essere a carico dei beni pignorati.





Si riportano nelle sezioni seguenti, gli oneri ed i vincoli che restano a carico degli acquirenti e quelli che saranno invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

SEZIONE A

Oneri e vincoli a carico dell'acquirente

- 1) Domande giudiziali: Nessuna;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: Nessuno;
- Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge:
 Nessuna;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale: *Assente.*

SEZIONE B

Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura

1) Iscrizioni ipotecarie

	ISCRIZIONI IPOTECARIE									
DATA	PRES. Nr	TIPO		RP	RG	PUBBLICO UFFICIALE	DESCRIZIONE			
16/04/1999	101	Iscrizione	ATTO NOTARILE PUBBLICO	1352	8873	ATTO NOTARILE PUBBLICO Data 09/04/1999 Numero di repertorio 10331 Notaio SERGIO MILILOTTI Codice fiscale MLL SRG 45P13 F839 I Sede FRATTAMINORE (NA)	IPOTECA VOLONTARIA Derivante da 168 CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FORMALITA' PERENTA NON RINNOVATA NEL VENTENNIO			
28/09/2005	216	Iscrizione	ATTO NOTARILE PUBBLICO	19323	51651	ATTO NOTARILE PUBBLICO Data 22/09/2005 Numero di repertorio 2142/08 Notaio PALERMITI CONCETTA Codice fiscale PLR CCT 53E/08 E932 B Sede SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)	IPOTECA VOLONTARIA Derivante da 168 CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO			

Tabella 21





	ISCRIZIONI IPOTECARIE - DETTAGLI -								
RG/RP	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE	A FAVORE DI	CONTRO	Immobili				
8873/1352	POTECA VOLONTARIA Derivanie da 168 CONCESSIONE A GARDAZZA DI MUTTUO FORMALITA' FEREVIA NON RINNOVATA NEL VENTENNIO	£100.000.000,00	XXXXX	XXXXXXXXXX	Unità negoziale n. 1 G130 - ORTA, DI ATELLA (CE) CLUSTO FABRICATI Sezione urbana - Foglio 9 Particella 68 Subalterno 3 Unità negoziale n. 2 G130 - ORTA DI ATELLA (CE) CLUSTO E ABBRICATI Sezione urbana - Foglio 9 Particella 68 Subalterno 1 - Foglio 9 Particella 70 Subalterno 1				
51651/19323	IPOTECA VOLONTARIA Derivante da 168 CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO	€ 256.000,00	XXXXXX	XXXXXXXXXX	G130 - ORTA DI ATELLA (CE) Catasto FABBRICATI Sezione urbana - Foglio P Particella 68 Subalterno 8 Consistenza 5.5 vani Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO CIVILE Indirizzo VIA VOLTA N. civico 3				

Tabella 22

2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.)

	TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI									
DATA	PRES. Nr	TIPO		RP	RG	PUBBLICO UFFICIALE	DESCRIZIONE			
27/12/2023	25	Trascrizione	Atto Giudiziario	38455	48526	ATTO GIUDIZIARIO Data 10/11/2023 Numero di repertorio 11111 Pubblico ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO C/O TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Codice fiscale 900 356 90610 Sede AVERSA (CE)	ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE Descrizione 726 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI			

Tabella 23

	TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI - DETTAGLI -								
RG/RP	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE	A FAVORE DI	CONTRO	Immobili				
48526/3845	ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE Descrizione 726 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI		ITACA SPV S.R.L. Sede CONEGLIANO (TV) Codice fiscale 05310700264 Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' Per la quota di 1/1	xxxxxxxxxx	G130 - ORTA DI ATELLA (CE) Catasto FABBRICATI Sezione urbana - Foglio 9 Particella 68 Subalterno 8 Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO CIVILE Consistenza 5,5 vani Indirizzo VIA VOLTA N. civico 3				

Tabella 24

Domanda giudiziale

Non si è riscontrata la presenza di trascrizioni di domande giudiziali e di pendenza di procedimenti giudiziali civili trascritti presso i RR.II.



Ing. Flavio Toscano viale Santa Reparata,54 81057 Teano (ce) fax 0823.875.174 cell.338.46.76.832 e-mail: info@flaviotoscano.it Esecuzione Immobiliare R.G.E. 422/2023 promossa da ITACA SPV S.R.L. contro XXXXXXXXXX



3) Difformità urbanistico-edilizie:

FOG. 9 P.LLA 68 SUB 8

Come si potrà osservare dai grafici di seguito riportati per estratto, si rilevano difformità in ordine ad una diversa distribuzione degli spazi interni, con realizzazione di tramezzature non presenti nei grafici edilizi di riferimento, e creazione di nuovi vani, diversa posizione dei vani porta e finestra nonché una diversa destinazione d'uso di taluni ambienti.

Dallo studio della documentazione in atti, si evince che, la data della ragione del credito risulta essere quella relativa al MUTUO IPOTECARIO del 22/09/2005 rep. 214208/racc. 18481.

Per quanto esposto, atteso che, la ragione del credito risale ad un'epoca successiva al 31/3/2003, si può concludere che gli eventuali acquirenti del bene oggetto di studio non potranno usufruire di nessuna opportunità di condono.

Gli abusi di cui sopra, potranno essere sanati, ai soli fini della nuova distribuzione degli spazi interni, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. 380/2001 ed s.m.i.

Alla luce di quanto fin ora esposto, si evidenzia che, per le difformità rilevate, verrà considerata, ai fini estimativi, una percentuale di deprezzamento del valore dei beni pari al 3%.

Si rappresenta, altresì, che per gli abusi rilevati non si è riscontrata alcuna ordinanza di demolizione.

4) Difformità Catastali:

FOG. 9 P.LLA 68 SUB 8

Piano Primo: Si rilevano difformità tra la situazione di fatto rispetto quanto riportato nella planimetria catastale, in ordine ad una diversa distribuzione degli spazi interni, con modifica



*advanced ingegnere esperto in ambito forense

dei vani porta e finestra, con diversa destinazione d'uso di taluni ambienti nonché formazione di un locale ingresso – disimpegno con separazione fisica tra il locale cucina e soggiorno;

Piano Secondo: diversa posizione dei vani porta e finestra, con una diversa articolazione della distribuzione interna degli ambienti, con creazione di più vani rispetto a quelli riportati in planimetria catastale.

QUESITO n. 9

Verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale, precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

Dagli accertamenti svolti presso l'UTC del Comune di Orta di Atella, è emerso che la particella su cui insistono i beni oggetto della presente procedura non risulta ricadere su area demaniale.

QUESITO n. 10

Verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposi per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

Dagli accertamenti svolti presso l'UTC del Comune di Orta di Atella, è emerso che la particella su cui insistono i beni oggetto della presente procedura non risulta gravata da censo livello ed uso civico.



+ advanced ingegnere esperto in ambito forense

OUESITO n. 11

Fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni informazione concernente:

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

Il bene costituente il presente lotto, ubicato nel Comune di Orta di Atella (CE), ed ivi censito, non fa parte di un condominio formalmente costituito.

QUESITO n. 12

Procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: **International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS**) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa**.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (**Market Approach**), di capitalizzazione del reddito (**Income Approach**) e del costo (**Cost Approach**), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve OBBLIGATORIAMENTE procedere alla <u>esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).</u>

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."



Ing. Flavio Toscano viale Santa Reparata,54 81057 Teano (ce) fax 0823.875.174 cell.338.46.76.832 e-mail: info@flaviotoscano.it Esecuzione Immobiliare R.G.E. 422/2023 promossa da ITACA SPV S.R.L. contro XXXXXXXXXX



Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle <u>differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile</u>, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

LOTTO UNICO VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO

Criteri di stima

In riferimento al criterio di stima del valore di mercato relativo ai beni in oggetto, occorre premettere che, il mercato immobiliare è articolato in sotto-mercati, denominati segmenti, nell'ambito dei quali occorre ricercare dati ed informazioni in uso nella prassi commerciale da parte dei soggetti operatori e nell'attività estimativa da parte dei valutatori.





Il mercato immobiliare è un mercato eterogeneo, in altri termini ha una sua segmentazione che deve essere individuata per poter ricercare i beni sostituibili, ai fini estimativi. Tale operazione è resa difficile

Un segmento è l'insieme di unità immobiliari con caratteristiche omogenee, spesso queste vengono

per l'opacità del mercato, cioè, questo non è trasparente soprattutto nella formazione delle quotazioni.

definite dalla tipologia edilizia e dalla sua posizione, e tali due caratteristiche sono legate tra di loro

profondamente, difatti, la posizione identifica una data epoca di costruzione e quindi una tipologia.

L'individuazione dei segmenti passa attraverso il concetto di sostituibilità, e questo parametro cambia

in ragione delle diverse componenti della domanda (abitativo, produttivi, commerciale...). La

sostituibilità è un concetto di difficile interpretazione, infatti, questo concetto è legato all'utilità della

persona e quest'ultima dipende dalle tendenze generazionali, a prescindere dalle caratteristiche

dell'immobile stesso. La sostituibilità richiama il concetto di elasticità della domanda legata al prezzo

e al reddito.

La sostituibilità deve essere stimata in modo empirico tramite la cattura dei componenti di massima

probabilità, in questo frangente è di fondamentale importanza l'individuazione del segmento di

appartenenza del bene per poterlo stimare in ragione dei prezzi di altri beni similari. Per

l'individuazione del segmento risulta necessario seguire le seguenti linee guida:

1) La posizione;

Tipologia; 2)

3) Il titolo di godimento, cioè l'uso del bene (libero o occupato);

4) La destinazione economica.

fax 0823.875.174 cell.338.46.76.832

Esecuzione Immobiliare R.G.E. 422/2023 promossa da ITACA SPV S.R.L. contro XXXXXXXXXX

Si potrebbero, comunque, considerare altri aspetti per poter segmentare ulteriormente il mercato.

Nella stima intervengono altri fattori, per esempio la natura della domanda e dell'offerta che dipende

dal numero di contraenti e offerenti (concorrenziale, monopolistica...), altra caratteristica è la mobilità

che è espressa nella percentuale di immobili compravenduti sul totale di un certo segmento del



mercato, questo esprime l'attività o meno del mercato. Per stimare risulta necessario avere la possibilità

di consultare delle fonti estimative certe (dati), questo per acquisire la fondamentale conoscenza del

mercato, in questo senso vi sono dei parametri che influenzano in modo netto il prezzo.

È noto dallo studio del mercato immobiliare che, il prezzo è influenzato da un certo numero di

variabili, ed in ragione della loro importanza hanno la capacità di influenzare la strategia di stima.

Pertanto, la definizione e l'individuazione del segmento di mercato dell'immobile da valutare e degli

immobili di confronto da rilevare sono fondamentali nel processo di valutazione.

Secondo l'International Valuation Standards: "Il valore di mercato è l'ammontare stimato per il quale un

determinato immobile può essere compravenduto alla data della valutazione tra un acquirente e un venditore, essendo

entrambi i soggetti non condizionati, indipendenti e con interessi opposti, dopo un'adeguata attività di marketing durante

la quale entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione".

La definizione coincide, sostanzialmente, sia con quella contenuta nel Codice delle Valutazioni

Immobiliari di TecnoBorsa, ed è significativamente analoga a quella fornita dalla Banca d'Italia nella

circolare 263 del 27 dicembre 2006 dal titolo "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le

banche" Titolo II, Capitolo I, Sezione IV, Punto 1, sia con quella contenuta nel Regolamento (UE)

575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali

per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

denominato CRR Art. 4 par. 1 lett. 76.

Ogni elemento della definizione può essere illustrato separatamente al fine di comprenderne al meglio

il significato:

IMPORTO STIMATO

Si riferisce ad un prezzo espresso in denaro, pagabile per l'immobile in un'operazione di mercato.

www.flaviotoscano.it

Ing. Flavio Toscano viale Santa Reparata,54 81057 Teano (ce) fax 0823.875.174 cell.338.46.76.832 e-mail: info@flaviotoscano.it Esecuzione Immobiliare R.G.E. 422/2023 promossa da ITACA SPV S.R.L. contro XXXXXXXXXX



ALLA DATA DELLA VALUTAZIONE

Richiede che il valore di mercato si riferisca ad una definita data, in quanto i mercati e le loro condizioni

possono variare e il valore può risultare scorretto o inappropriato in un momento differente. La

definizione del valore di mercato suppone anche che lo scambio e la stipula del contratto di

compravendita avvengano simultaneamente, senza alcuna variazione di prezzo altrimenti possibile.

IN UN'OPERAZIONE SVOLTA TRA UN VENDITORE ED UN ACQUIRENTE

CONSENZIENTI ALLE NORMALI CONDIZIONI DI MERCATO

Entrambi i contraenti non sono disposti a vendere/comprare per un prezzo considerato non

ragionevole nel mercato. L'acquirente non pagherà un prezzo più alto di quello richiesto dal mercato.

Il venditore è motivato a vendere l'immobile al miglior prezzo ottenibile sul mercato. La transazione

deve avvenire tra parti non in relazione tra loro, che agiscono ciascuna indipendentemente dall'altra.

DOPO UN'ADEGUATA PROMOZIONE COMMERCIALE

Per la quale l'immobile è offerto sul mercato nella maniera più appropriata affinché sia venduto al

miglior prezzo ragionevolmente ottenibile. La durata di esposizione sul mercato può variare secondo

l'immobile e l'andamento del mercato, ma deve essere sufficiente da permettere all'immobile di essere

posto all'attenzione di un adeguato numero di potenziali acquirenti. Il periodo di esposizione è

anteriore al momento della valutazione.

www.flaviotoscano.it

+ advanced ingegnere esperto in ambito forense

NELL'AMBITO DELLA QUALE ENTRAMBE LE PARTI HANNO AGITO CON

COGNIZIONI DI CAUSA, CON PRUDENZA E SENZA ALCUNA COSTRIZIONE

Presuppone che i contraenti siano informati su tutti gli elementi che possono influenzare la

compravendita e che ciascuna parte sia motivata a partecipare all'operazione, ma che non sia forzata

né indebitamente costretta a portarla a compimento.

In particolare, la definizione di valore di mercato assume che: non siano computate nel valore di

mercato le spese di transazione (notaio, imposte, ecc.) e le spese di trascrizione.

Il valore di mercato esclude specificatamente il riferimento ad un prezzo relativo a termini o

circostanze particolari o speciali, come ad esempio un finanziamento atipico, una vendita con patto

di locazione, una concessione speciale garantita da una parte nella transazione.

Note sulla metodologia estimativa prevista dagli Standard

Il percorso metodologico per stimare il valore di mercato di un immobile prende il nome di

procedimento di stima e rappresenta il modo con cui si conduce un'operazione estimativa per giungere

alla soluzione del quesito di stima o ad un risultato.

Secondo la letteratura estimativa e gli Standard di Valutazione Internazionali, i procedimenti di stima

possono essere classificati: nel metodo del confronto di mercato, nei procedimenti per capitalizzazione

del reddito e nel metodo del costo. In particolare:

• Il metodo del confronto di mercato è un procedimento di stima del valore o del canone di

mercato di un immobile, basato sul confronto tra l'immobile oggetto di stima ed un insieme

di immobili di confronto simili, contrattati di recente e di prezzo noti e ricadenti nello stesso

segmento di mercato.

• *Il procedimento per capitalizzazione* comprende i metodi di capitalizzazione del reddito,

www.flaviotocano.it



che giungono al valore di mercato considerando la capacità degli immobili di generare benefici monetari. Il procedimento per capitalizzazione del reddito si basa sulla trasformazione del

reddito di un immobile in valore capitale attraverso il saggio di capitalizzazione.

• Il metodo del costo mira a determinare il valore di mercato di un immobile attraverso la

somma del valore di mercato del suolo edificato e del costo di ricostruzione dell'edificio,

eventualmente diminuito del deprezzamento maturato al momento della stima. È detto anche

metodo del costo di ricostruzione (o riproduzione) deprezzato.

Tali procedimenti vengono utilizzati, così come già accennato, in maniera differenziata in relazione al

quesito di stima ed alla disponibilità o meno di dati immobiliari e possono essere utilizzati

singolarmente o insieme, in relazione alla possibilità di stimare il valore di mercato di tutto l'immobile

o di una sua parte.

Più precisamente, nel caso di studio, si procederà alla determinazione del valore degli immobili

secondo il metodo del confronto "Market Comparison Approach". In particolare, per quanto riguarda

il caso che occupa, si procederà alla stima dell'immobile sulla base degli elementi reperiti dalla

documentazione catastale disponibile sia per il bene oggetto di stima che per i relativi comparabili.

Pertanto, considerato il metodo estimativo individuato ai fini della corretta comparazione con

i beni considerati comparabili, si farà riferimento alla superficie catastale atteso che questa

risulta l'unica acquisibile ai fini estimativi.

MODELLO DELLA STIMA

ASSUNZIONI DI IPOTESI - CONDIZIONI DI BASE LIMITANTI

Sempre in riferimento al modello di stima che si andrà ad esporre, nonché il modello di calcolo, si

rappresenta che questa sarà effettuata partendo da ben precise assunzioni afferenti le condizioni

macroeconomiche nell'intorno zonale in cui ricadono i beni e che ne determinano, evidentemente, il

Ing. Flavio Toscano viale Santa Reparata,54 81057 Teano (ce) fax 0823.875.174 cell.338.46.76.832 e-mail: info@flaviotoscano.it Esecuzione Immobiliare R.G.E. 422/2023

promossa da ITACA SPV S.R.L. contro XXXXXXXXXX

+ advanced ingegnere esperto in ambito forense



81 di 96

valore.

In concreto, il modello di stima che si andrà ad elaborare, andrà contestualizzato e sarà vincolato al

verificarsi delle seguenti condizioni:

Invarianza delle attuali condizioni di costi e ricavi;

Assenza di incertezze non note al momento della stima.

Tali assunzioni, risultano vincolanti ed imprescindibili dal modello di stima proposto.

Nel caso in cui le condizioni poste alla base del modello estimativo non dovessero verificarsi, il valore

dell'immobile potrebbe subire una variazione anche notevole.

RILEVAZIONE CONTRATTI RECENTI APPARTENENTI
ALLO STESSO SEGMENTO DI MERCATO DI QUELLO DA STIMARE

Si evidenzia che, a seguito delle ricerche effettuate tese alla individuazione di compravendite relative

al segmento di mercato a cui appartengono i beni oggetto di stima e ricadenti nella medesima area, si

è verificato che, dette indagini hanno fornito dati relativi a beni con caratteristiche similari a quello

oggetto della presente relazione.

Di tale circostanza, si terrà conto ai fini della determinazione del valore di mercato dei beni che

occupano.

In particolare, dallo studio dello stock immobiliare negli intervalli temporali interrogati, a seguito di

indagini di mercato tese all'acquisizione di atti reali di compravendita, con appositi sistemi telematici,

si sono rilevate compravendite recenti.

In particolare, si è rilevata la presenza dei seguenti titoli di proprietà:

www.flaviotoscano.it

+advanced ingegnere esperto in ambito forense

- 1) COMPARABILE 1: Atto di Compravendita del 05/09/2022 rep. 9541/racc. 7734, rogato dal notaio Luca Fabozzi, relativo all'immobile censito al NCEU fog. 10 P.lla 239 sub 22-68-44;
- 2) COMPARABILE 2: Atto di Compravendita del 19/03/2024 rep. 13330/racc. 9441, rogato dal notaio Pietro Di Nardo, relativo all'immobile censito al NCEU fog. 9 P.lla 5450 sub 25-79.



Figura 11 – Vista satellitare con indicazione del bene oggetto di stima e dei relativi comparabili

STIMA DI CONFRONTO LOTTO UNICO

NCEU ORTA DI ATELLA (CE) Fog. 9 - P.lla 68 - Sub 8

Stima a Market Comparison Approach

Caratteristiche

Le caratteristiche considerate sono le seguenti:

 Data (DAT): La data del contratto è una caratteristica economica rilevata insieme al prezzo di mercato al quale si riferisce. Il suo compito consiste nell'aggiornare alla data di stima i prezzi degli immobili di confronto.

Unità di misura: giorno/mese/anno;

- Superficie commerciale (SUP): La superficie commerciale è una misura fittizia nella quale sono comprese la superficie principale e le superfici secondarie dell'immobile, che entrano nella superficie commerciale in ragione di rapporti mercantili noti nella pratica degli affari immobiliari.
 Unità di misura: m²;
- Stato di manutenzione generale del fabbricato (SMF): La caratteristica stato di manutenzione generale del fabbricato rappresenta il grado di conservazione delle strutture portanti, delle finiture esterne ed interne non esclusive nonché degli impianti comuni del fabbricato.

Unità di misura: 1=scarso 2=mediocre 3=sufficiente 4=discreto 5=buono;

Classe	Nomenclatore	Punto
Massimo o Buono	Le condizioni di conservazione del fabbricato sono nello stato originario e tali da non dover richiedere alcuna opera di manutenzione né ordinaria né straordinaria, in quanto rispondono pienamente allo scopo.	5
Discreto	Le condizioni di conservazione del fabbricato sono generalmente buone con esclusione di alcune parti che richiedono interventi di manutenzione ordinaria	4
Medio o Sufficiente	Le condizioni di conservazione del fabbricato sono accettabili e tali da dover richiedere opere di manutenzione ordinaria.	3
Mediocre	Il fabbricato manifesta accettabili condizioni di conservazione, seppur presenti contenuti fenomeni di degrado che richiedono interventi di manutenzione specifici e limitati riconducibili alla normale manutenzione ordinaria necessaria al corretto mantenimento in buono stato del fabbricato e delle sue parti più esposte.	2
Minimo o Scarso	Il fabbricato presenta notevoli situazioni di degrado richiedenti l'esecuzione di un organico intervento di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione per il ripristino delle originarie funzionalità.	1

Altre caratteristiche

Altre caratteristiche immobiliari sono importanti per gli immobili classificati come Abitazione tipica del luogo, come quelle indicate nel profilo immobiliare. Nel caso in esame queste caratteristiche non vengono considerate perchè il campione estimativo presenta parità di condizioni.

Tabella dei dati

Prezzo e Caratteristica	Comparabile A	Comparabile B	Subject
Prezzo totale (PRZ) €	115.000,00	140.000,00	-
Data (DAT) giorno/mese/anno	05/09/2022	19/03/2024	27/08/2024
Superficie commerciale (SUP) m ²	119,7	131,1	109,0
Stato di manutenzione generale del fabbricato (SMF) 1=scarso 2=mediocre 3=sufficiente 4=discreto 5=buono	3	4	3

Tabella indici/rapporti mercantili

Caratteristica	Indici/Rapporti mercantili			
Data	0,012			





Superficie commerciale	1,000
Stato di manutenzione generale del fabbricato	Da 2 a 3 20.000,000
Stato di manutenzione generale del fabbricato	Da 3 a 4 15.000,000

Rapporti di posizione

Rapporto	Comparabile A	Comparabile B	Subject
Rapporto di posizione della	1,00	1,00	1,00
Superficie principale (S1) [Sigma]			
Rapporto di posizione della	1,00	1,00	1,00
Superficie esterna esclusiva (Se)			
[Sigma e]			
Rapporto di posizione della	1,00	1,00	1,00
Superficie esterna condominiale (S)			
[Sigma c]			

Lo studio dei prezzi marginali delle caratteristiche superficiarie si svolge con i teoremi mercantili riferiti alla Superficie principale (S1) degli immobili e con una serie di corollari riferiti alle altre superfici.

La determinazione del [PMM] Prezzo medio minimo e del [PMX] Prezzo medio massimo della Superficie principale (S1) avviene mediante l'applicazione del primo teorema mercantile, la cui formula è:

 $p_1 = PRZ*Sigma/SUP$

 $p_{v}(S1) = 115.000,00*1,00/119,70 = 960,74 \in m^{2}$

 $p_0(S1) = 140.000,00*1,00/131,05 = 1.068,29 \in m^2$

Prezzo medio massimo Superficie principale = 1.068,29 €/m²

Prezzo medio minimo Superficie principale = 960,74 €/m²

Analisi dei prezzi marginali

Prezzo marginale della caratteristica Data (DAT)

Il prezzo marginale della data è stimato con il saggio di variazione mensile dei prezzi del particolare segmento di mercato immobiliare.

[i(DAT)] = 0,012 indice mercantile

Il prezzo marginale dei comparabili rilevati risulta allora:

 $p_A(DAT) = 115.000,00*(0,012)/12 = 115,00 \in /mese$

 $p_0(DAT) = 140.000,00*(0,012)/12 = 140,00 \in /mese$

Prezzo marginale della caratteristica Superficie commerciale (SUP)

[i(SUP)] = 1,00 indice mercantile

Il prezzo marginale dei comparabili rilevati risulta allora:

 $p_A(SUP) = 960,74*1,00 = 960,74$

 $p_0(SUP) = 960,74*1,00 = 960,74$

Prezzo marginale della caratteristica Stato di manutenzione generale del fabbricato (SMF)

Il prezzo marginale dello stato di manutenzione p(SMF) è posto pari al costo di intervento per passare da un livello all'altro secondo i nomendatore.

I costi di intervento si riferiscono al costo di manutenzione (deperimento fisico) e eventualmente al costo di adeguamento (deperimento funzionale). Il costo di intervento è calcolato con un computo analitico, o con un preventivo di spesa, o in subordine stimato a forfait.

Nomenclatore da punto	Nomenclatore a punto	Importo (€) [i(SMF)]	Modalità di stima
2 (Mediocre)	3 (Medio o Sufficiente)	20.000,00	
3 (Medio o Sufficiente)	4 (Discreto)	15.000,00	

85 di 96

Il prezzo marginale dei comparabili rilevati risulta allora:

 $p_A(SMF) = 0.00 \in$ $p_0(SMF) = 15.000,00 \in$





Tabella dei prezzi marginali

Caratteristiche	Comparabile A	Comparabile B	
Data (DAT) €/mese	115,00	140,00	
Superficie commerciale (SUP)	960,74	960,74	
Stato di manutenzione generale del fabbricato (SMF) €	0,00	15.000,00	

Tabella di valutazione

Per ogni comparabile e per ogni caratteristica è svolto un Aggiustamento (€) al Prezzo totale (PRZ) pari al prodotto della differenza dell'ammontare delle caratteristiche e il prezzo marginale della caratteristica considerata. Il confronto delle caratteristiche avviene sempre fra l'immobile oggetto di stima (Subject) e l'immobile di confronto (A, B, C...).

Prezzo e Caratteristica		Comparabile A		Comparabile B	
	Differenza	Aggiustam.(€)	Differenza	Aggiustam.(€)	
Prezzo totale (PRZ)		115.000,00		140.000,00	
Data (DAT)	(0-23)	-2.645,00	(0-5)	-700,00	
Superficie commerciale (SUP)	(109,0-119,7)	-10.279,92	(109,0-131,1)	-21.184,32	
Stato di manutenzione generale del fabbricato (SMF)	(3-3)	0,00	(3-4)	-15.000,00	
Prezzo corretto		102.075,08		103.115,68	

In linea teorica i prezzi corretti degli immobili di confronto devono coincidere, tuttavia nell'esperienza concreta ciò è puramente casuale, anche se generalmente si manifesta una sostanziale convergenza. La presenza di prezzi corretti divergenti si accetta mediante l'analisi della divergenza percentuale assoluta de'o che si calcola tra prezzo massimo (Pmax) e il prezzo minimo (Pmin) ed esprime la divergenza massima dei prezzi corretti. Nel caso in esame è pari a d%=[(Pmax-Pmin)*100]/Pmin = [(103.115,68-102.075,08)*100]/102.075,08 = 1,02% < 5%.

Sintesi di stima

Il valore della Stima a Market Comparison Approach del Subject è rappresentato dalla media dei prezzi corretti secondo il principio di equiprobabilità, per il quale i prezzi corretti hanno pari probabilità, peso e dignità di figurare nella sintesi conclusiva.

Tale valore è uguale a (102.075,08+103.115,68)/2=102.595,38 €.

Il più probabile valore di mercato del Lotto di cui alla presente relazione risulta pari ad € 102'595,38 in condizioni di libero mercato.

CALCOLO DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO IN CONDIZIONI DI VENDITA FORZATA

Si rappresenta che, il valore sopra stimato risulta essere quello relativo ad un mercato di riferimento inteso quale "Libero Mercato", ed in condizioni di perfetta commerciabilità del bene, quindi in assenza di elementi ostativi alla vendita quali ad esempio la presenza di abusi non sanati o non sanabili (condizione meglio specificata al paragrafo precisazioni - conformità urbanistica). Risulta opportuno evidenziare che, il valore di stima di un bene dipende dallo scopo per il quale è richiesta la valutazione (ratio aestimationis), avendo ogni valutazione un proprio fine o ragione pratica che la promuove, in



Ing. Flavio Toscano viale Santa Reparata,54 81057 Teano (ce) fax 0823.875.174 cell.338.46.76.832 e-mail: info@flaviotoscano.it Esecuzione Immobiliare R.G.E. 422/2023 promossa da ITACA SPV S.R.L. contro XXXXXXXXXX



relazione al complesso dei rapporti che intercorrono fra i soggetti, i fatti ed il bene oggetto di stima.

Uno stesso bene inteso in senso lato in un certo momento e in un dato luogo, può presentare

contemporaneamente diversi valori, ed esattamente tanti valori quante sono le ragioni pratiche che

promuovono la stima.

Dallo scopo della stima discendono i criteri di stima o aspetti economici in base ai quali può essere

valutato un immobile.

Per valore di un immobile in condizioni di vendita forzata si intende il valore dell'immobile, inteso

quale prezzo al quale lo stesso potrà, verosimilmente, essere esitato alla pubblica asta, ossia come

valore da porre a base d'asta. Tale ipotesi, in senso estimativo, richiama fedelmente quello economico

corrispondente al valore di vendita forzata (forced value).

Nella ricerca del valore di vendita forzata (forced value) è necessario quindi condividerne la

definizione al fine di poter applicare correttamente i procedimenti valutativi necessari alla soluzione

del quesito. Tale definizione trova riscontro al punto 2.11 del 4° capitolo nel Codice delle Valutazioni

Immobiliari TecnoBorsa IV edizione: "II termine "Vendita forzata" è usato spesso in circostanze

nelle quali un venditore è costretto a vendere e/o non è possibile lo svolgimento di un appropriato

periodo di marketing. Il prezzo ottenibile in queste circostanze non soddisfa la definizione del valore

di mercato. In tale scenario il prezzo dipende dalla natura della pressione operata sul venditore e dalle

ragioni per le quali non può essere intrapreso un marketing appropriato. Il prezzo ottenibile in una

vendita forzata non può essere previsto realisticamente, salvo che la natura o le ragioni delle costrizioni

sul venditore siano conosciute. La vendita forzata non è una base di valutazione né un obiettivo

distinto di misurazione, ma è una descrizione della situazione nella quale ha luogo il trasferimento.

Il valore commerciale o valore di mercato invece è da intendersi, così come definito al capitolo 4 del

Codice delle Valutazioni Immobiliari TecnoBorsa IV edizione.

www.flaviotoscano.it

Ing. Flavio Toscano viale Santa Reparata,54 81057 Teano (ce) fax 0823.875.174 cell.338.46.76.832 e-mail: info@flaviotoscano.it Esecuzione Immobiliare R.G.E. 422/2023

Esecuzione Immobiliare R.G.E. 422/2023 promossa da ITACA SPV S.R.L. <u>contro</u> XXXXXXXXXX

+advanced ingegnere esperto in ambito forense

87 di 96

Secondo l'International Valuation Standards: "II valore di mercato è l'ammontare stimato per il quale un determinato immobile può essere compravenduto alla data della valutazione tra un acquirente e un venditore, essendo entrambi i soggetti non condizionati, indipendenti e con interessi opposti, dopo un'adeguata attività di marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione".

La definizione del valore di mercato assume essenzialmente che:

l'immobile sia esposto un tempo sufficientemente lungo su un mercato aperto, ossia sia disponibile per un numero adeguato di eventuali acquirenti e per il vaglio da parte del venditore delle richieste, la durata dipende ovviamente dal tipo di immobile e dalla dinamica del mercato;

il compratore e il venditore siano motivati dal proprio interesse (principio edonistico);

Il compratore ed il venditore siano bene informati (principio di trasparenza) e agiscano con prudenza e in modo indipendente;

Non siano computate nel valore di mercato le spese di transazione (atto, visure, imposte, ecc.) e le spese d'intermediazione;

II valore di mercato esclude specificatamente la stima di un valore sovrastimato o sottostimato in condizioni o circostanze speciali come un finanziamento atipico, una vendita con patto di locazione, considerazioni o concessioni speciali garantite da qualsiasi parte nella vendita.

Tale definizione è significativamente analoga a quella fornita dalla Banca d'Italia: "Per valore di mercato s'intende l'importo stimato al quale l'immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un'adeguata promozione commerciale, nell'ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza costrizioni".





Le definizioni sono state richiamate anche dall'ABI: "Linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie" emanato nel maggio 2011.

Ogni elemento della definizione può essere illustrato separatamente al fine di comprenderne al meglio il significato.

- **IMPORTO STIMATO**: si riferisce a un prezzo espresso in denaro, pagabile per l'immobile in un'operazione di mercato e determinato da un soggetto che possiede la qualifica, la capacità e l'esperienza per compiere la valutazione.
- ALLA DATA DELLA VALUTAZIONE: richiede che il valore di mercato si riferisca a una definita data, perché i mercati e le loro condizioni possono variare ed il valore può essere scorretto o inappropriato in un momento differente. La definizione del valore di mercato suppone anche che lo scambio e la stipula del contratto di compravendita avvengano simultaneamente, senza alcuna variazione di prezzo altrimenti possibile.
- IN UN'OPERAZIONE SVOLTA TRA UN VENDITORE E UN ACQUIRENTE CONSENZIENTI ALLE NORMALI CONDIZIONI DI MERCATO: entrambi i contraenti non sono disposti a vendere/comprare per un prezzo considerato non ragionevole nel mercato. L'acquirente non pagherà un prezzo più alto di quello richiesto dal mercato. Il venditore è motivato a vendere l'immobile al miglior prezzo ottenibile sul mercato. La transazione deve avvenire tra parti non in relazione tra loro, che agiscono ciascuna indipendentemente dall'altra.
- DOPO UN'ADEGUATA PROMOZIONE COMMERCIALE: per la quale l'immobile è offerto sul mercato nella maniera più appropriata affinché sia venduto al miglior prezzo ragionevolmente ottenibile. La durata di esposizione sul mercato può variare secondo l'immobile e l'andamento del mercato, ma deve essere sufficiente da permettere all'immobile





di essere posto all'attenzione di un adeguato numero di potenziali acquirenti. Il periodo di esposizione è anteriore al momento della valutazione.

NELL'AMBITO DELLA QUALE ENTRAMBE LE PARTI HANNO AGITO CON COGNIZIONI DI CAUSA, CON PRUDENZA E SENZA ALCUNA COSTRIZIONE: presuppone che i contraenti siano informati su tutti gli elementi che possono influenzare la compravendita e che ciascuna parte sia motivata a partecipare all'operazione, ma che non sia forzata né indebitamente costretta a portarla compimento.

Fatta tale precisazione, prima di determinare, il più probabile valore di mercato dei beni in condizione di vendita forzata, risulta opportuno analizzare il mercato di riferimento, e nella fattispecie quello afferente le vendite all'asta.

Il prezzo a base d'asta si ottiene detraendo dal valore di mercato, determinato con il precedente procedimento, tutti i maggiori oneri che incontra un acquirente di un immobile all'asta rispetto ad un acquisto nel libero mercato, nonché le incombenze della procedura.

- Decreto di trasferimento e possesso del bene. Il tempo nel quale l'aggiudicatario di un immobile diventa proprietario ed entra in possesso dell'immobile non è quantificabile prima dell'asta. Ogni Tribunale e ogni procedura ha le sue caratteristiche, ma non si è in grado di garantire all'aggiudicatario (nuovo proprietario) di avere accesso al suo immobile in tempi rapidi. In sostanza, chi compra in asta non sa mai quando avrà il diritto reale di avere l'immobile a disposizione. Non sono rari i casi di aggiudicatari che sono potuti entrare nell'immobile dopo più di un anno dall'aggiudicazione, e quindi anche dal versamento dei soldi per l'acquisto;
- La vendita avviene senza la garanzia per i vizi sul bene stabilita dalle leggi vigenti in dieci anni sul nuovo e vizi occulti per l'usato, incertezza sulla qualità del bene ed il cattivo utilizzo da parte del soggetto che lo deteneva;





- Nelle diversità indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione) sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali e obsolescenze esterne) che possono intervenire fra la data di stima e la data di aggiudicazione;
- Una diminuzione del prezzo pari ad alcuni rilanci minimi in aumento del prezzo base d'asta, perché, in caso contrario, se il valore a base d'asta è pari a quello di mercato, anche un solo rilancio porta l'aggiudicatario a pagare l'immobile ad un prezzo superiore al valore di mercato;
- La mancata attività di marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito con eguale capacità e senza alcuna costrizione, nella vendita all'asta, il bene deve essere necessariamente venduto a qualsiasi prezzo. La pubblicizzazione degli immobili in vendita è effettuata solo tramite qualche rivista specialistica o via internet (su siti specifici). Normalmente non è fatta anche su riviste generiche o giornali, o con avvisi o locandine o con l'intervento di agenti immobiliari, preposti alla vendita;
- Difficoltà a visionare l'immobile. Questo punto è uno dei più importanti e probabilmente il più evidente. Spesso, infatti (anche se la situazione è migliorata) risulta difficile visionare l'immobile oggetto d'asta;
- Inoltre è opportuno inserire uno sconto per favorire l'acquisto all'asta in alternativa al libero mercato, per aumentare la platea di possibili acquirenti, conseguente ad una innata diffidenza, seppur ingiustificata, del comune cittadino ad un mondo che non conosce, magari acuita dall'aspetto psicologico che subentra nel sentirsi partecipe di una attività di esproprio forzoso di persone cadute in rovina, a volte per cause non loro.

Oltre ciò bisogna, ad oggi, tener conto anche di quanto stabilito dell'art. 568 D.L. n.83 del 27/06/2015. Sulla scorta di quanto esposto e trattato, lo scrivente, aderendo anche alla prassi consolidata presso diversi tribunali del territorio nazionale, ritiene che, al prezzo base d'asta del





cespite, oltre le detrazioni per legge, si debba applicare una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato, per riduzione per vendita in assenza delle garanzie art.2922 c.c. pari al 15%, quale valor medio tra il 10% ed il 20% del valore di mercato, al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di vendita forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato. Si riporta, di seguito, una tabella da cui è possibile evincere il più probabile valore di mercato dei beni in regime di vendita forzata.

RIEPILOGO STIMA LOTTO UNICO

Per quanto esposto, lo scrivente propone all'On. G.E. un prezzo base d'asta, corretto ai sensi dell'art. 568 così come disposto dal D.L. n.83 del 27/06/2015, così come riportato nella seguente tabella e pari ad € 82'000,00.

LOTTO UNICO				
Descrizione		Valore nmobile €		
VALORE IMMOBILE	€	102.595,38		
RIDUZIONE PER VENDITA IN ASSENZA DELLE GARANZIE ART.2922 C.C. E DELLE CONDIZIONI DI MERCATO DI VENDITA FORZATA 15%	-€	15.389,31		
RIDUZIONE VALORE PER SANATORIA ABUSI 3%	-€	3.077,86		
COSTI PER ADEGUAMENTO CATASTALE	-€	800,00		
COSTO PER APE (Attestazione Prestazione Energetica)	-€	500,00		
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	-€	1.146,30		
TOTALE LOTTO	€	81.681,91		
TOTALE LOTTO ARROTONDATO	€	82.000,00		

Tabella 25

QUESITO n. 13

Procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota). L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore similare per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di



divisione.



Il pignoramento oggetto della presente procedura non ha ad oggetto una quota indivisa. Oltre ciò, tenuto conto delle caratteristiche degli immobili, si rappresenta che gli stessi non risultano essere comodamente divisibili.

OUESITO n. 14

Acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE certificato di stato civile dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto** <u>presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio</u>, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì certificato della Camera di Commercio.

A seguito delle istanze inoltrate all'Ufficio competente del Comune di Orta di Atella (CE), è stato possibile produrre la seguente documentazione.

CERTIFICATO ANAGRAFICO DI STATO CIVILE

L'Ufficiale di Anagrafe del Comune di Orta di Atella (CE), in data 29/05/2024, certificava che, il debitore esecutato sig. XXXXXXXXXXXXXX, (CF XXXXXXXXXXXX) nato a XXXXXXX (XX) il XXXXXXXXX, risulta di stato libero.

Per ogni altro riferimento, si rimanda alla lettura del certificato di cui sopra, allegato alla presene relazione di stima.



it



CERTIFICATO DI RESIDENZA STORICO

L'Ufficiale di Anagrafe del Comune di Orta di Atella (CE), in data 29/05/2024, certificava che, il debitore esecutato sig. XXXXXXXXXXXXXX, (CF XXXXXX) nato a XXXXX (XX) il XXXXXX, ha avuto i seguenti movimenti:

- Immigrato da Casoria (NA) dal 16/03/2006;
- Residente nel Comune di Orta di Atella (CE) Via Alessandro Volta n. 3: dal 16/03/2006 a tutt'oggi.

Per ogni altro riferimento, si rimanda alla lettura del certificato di cui sopra, allegato alla presene relazione di stima.

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA

L'Ufficiale di Anagrafe del Comune di Orta di Atella (CE), in data 29/05/2024, certificava che, la famiglia del debitore esecutato sig. XXXXXXXXXXXXXX, (CF XXXXXXXX) nato a XXXXXX (XX) il XXXXX, risulta così composta:

- 1) XXXXXXXXXXX, (CF XXXXXXXXX) nato a XXXXX (XX) il XXXX;
- 2) XXXXXXXX, (CF XXXXXXXXX) nato a XXXXXXX (XX) il XXXXXXX.

Per ogni altro riferimento, si rimanda alla lettura del certificato di cui sopra, allegato alla presene relazione di stima.





CONCLUSIONI

SCHEMA SINTETICO-DESCRITTIVO DEL LOTTO UNICO

LOTTO UNICO: – quota di 1/1 proprietà di Abitazione di tipo civile ubicata in Orta di Atella (CE) alla Via Alessandro Volta, piano 1-2; è composta da: piano primo – una cucina, un soggiorno, un ingresso ed un bagno; al piano secondo: due camere, una cabina armadio, un bagno, un disimpegno e scale, nonché un balcone; confina con Foglio 9 P.lla 68 sub 9 e scale a sud, con altra proprietà a nord, con Foglio 9 P.lla 68 sub 9 ad ovest, con scale ad est; è riportato nel C.F. del Comune di Orta di Atella (CE) al foglio 9, p.lla 68 sub 8; il descritto stato dei luoghi non corrisponde alla consistenza catastale, per difformità al piano primo, tra la situazione di fatto rispetto quanto riportato nella planimetria catastale, in ordine ad una diversa distribuzione degli spazi interni, con modifica dei vani porta e finestra, con diversa destinazione d'uso di taluni ambienti nonché formazione di un locale ingresso – disimpegno con separazione fisica tra il locale cucina e soggiorno; mentre al piano secondo, per una diversa posizione dei vani porta e finestra, con una diversa articolazione della distribuzione interna degli ambienti, con creazione di più vani rispetto a quelli riportati in planimetria catastale.

Vi sono i seguenti titoli edilizi: Concessione Edilizia n.30 del 31 ottobre 1997; Concessione Edilizia in Sanatoria n.023/2000 del 16.2.2000 (Titolo edilizio richiamato anche nella certificazione urbanistica); Concessione Edilizia in Sanatoria n.6/2005 del dì 11.7.2005; Concessione Edilizia in Sanatoria n.7/2005 del dì 1.7.2005.

Relativamente al titolo edilizio di riferimento Concessione Edilizia in Sanatoria n.6/2005 del dì 11.7.2005, i beni non sono conformi in ordine ad una diversa distribuzione degli spazi interni, con realizzazione di tramezzature non presenti nei grafici edilizi di riferimento, e creazione di nuovi vani, diversa posizione dei vani porta e finestra nonché una diversa destinazione d'uso di taluni ambienti.

Per tali opere, a parere dell'esperto stimatore può ottenersi sanatoria *ex* artt. 36 e 37 del D.P.R. 380/2001 ed s.m.i. solo relativamente alla diversa distribuzione degli spazi interni, non vi è ordinanza di demolizione del bene,

PREZZO BASE euro 82'000,00

Teano lì 30/09/2024

L'Esperto Stimatore



Ritenendo di aver svolto il mandato ricevuto, si ringrazia la S.V.I. per la fiducia accordata e si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazione dovesse necessitare. Si allega alla presente:

- 1) Verbale delle operazioni peritali;
- 2) Rilievo fotografico;
- 3) Elaborati grafici;
- 4) Ispezioni catastali:
- 5) Ispezioni ufficio RR.II:
- 6) Certificato di stato di famiglia e di residenza storico;
- 7) Certificato di Stato Civile;



Ing. Flavio Toscano viale Santa Reparata,54 81057 Teano (ce) fax 0823.875.174 cell.338.46.76.832 e-mail: info@flaviotoscano.it Esecuzione Immobiliare R.G.E. 422/2023 promossa da ITACA SPV S.R.L. contro XXXXXXXXXX



- 8) Atto di Donazione Cessione di diritti reali a titolo gratuito Compravendita a rogito del Notaio Mililotti Sergio in data 29/03/1999 n. rep. 10276, trascritto il 14/04/1999 ai nn. 6536-6537-6538;
- 9) Atto di Compravendita del 22/09/2005 rep.214207/18480 a rogito del Notaio Palermiti Concetta, trascritto presso l'Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare di Caserta il 28/09/2005 al n. 27931;
- 10) Titolo Abilitativo e Certificato UTC;
- 11) Comparabili;
- 12) Copia Decreto di Fissazione Udienza ex Art.569 c.p.c.



